

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	36
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	»	42
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	51
DIFESA (IV)	»	60
FINANZE (VI)	»	65
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	66
AFFARI SOCIALI (XII)	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	76
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	77

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 3

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vito Claudio Crimi.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ».

Atto n. 119.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come le Commissioni riunite I e IV siano chiamate a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » (Atto n. 119).

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, in linea generale rileva come lo schema di decreto legislativo sia volto ad apportare modificazioni ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, al fine di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di ca-

rattere sistemico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia.

In tal modo potranno essere superate talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle forze di Polizia.

In particolare attengono alle competenze della I Commissione i capi I e IV dello schema, in materia, rispettivamente, di ordinamento del personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, mentre attengono alle competenze della IV Commissione i capi II e III, in materia, rispettivamente, di ordinamento del personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

I capi V e VI dello schema recano disposizioni transitorie, finali e finanziarie, di carattere sostanzialmente comune.

Per quanto attiene alla normativa di delega in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto, essa è recata dall'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto « decreto sicurezza »), che ha delegato il Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto-legge n. 113. A tale fondo, in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, è stato aggiunto un ulteriore stanziamento poi incrementato dalla legge di bilancio 2019 e, da ultimo rimodulato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2019.

Ai fini dell'attuazione della delega sono richiamati i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1), della legge n. 124 del 2015, che dispongono la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico

e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento del fondamentale principio della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di specificità dei ruoli.

Nella disposizione di delega è altresì precisato che la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia è attuata in ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ferme restando le facoltà assunzionali previste dal 1° gennaio 2019.

La procedura di adozione della delega è quella prevista dall'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 124 del 2015, in base alla quale i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della

Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. È prevista inoltre una norma di « scorrimento » del termine di delega nel caso in cui il termine previsto per il parere cada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente: in questo caso la scadenza del termine di delega è prorogata di 90 giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

In forza di tale disciplina di delega il termine per l'espressione del parere parlamentare da parte delle Commissioni riunite è fissato al 29 novembre 2019.

Passando a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, il Capo I, recante « Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato », si compone degli articoli da 2 a 7, i quali modificano ciascuno (secondo un ordine cronologico) un decreto del Presidente della Repubblica o decreto legislativo di valenza « ordinamentale » per il personale della Polizia di Stato.

L'articolo 2 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 recante disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti, introducendo alcune modifiche per quanto concerne la titolarità della potestà disciplinare nei confronti del personale non appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso gli uffici interforze nonché relative alla qualifica richiesta per taluni componenti dei consigli di disciplina (que-

ste ultime modifiche sono conseguenti alla revisione dei ruoli di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017).

L'articolo 3 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, introducendo numerose modifiche.

In sintesi, le modifiche riguardano:

la riduzione da otto a sei anni del periodo di servizio richiesto per l'attribuzione agli assistenti capo e ai sovrintendenti della denominazione di coordinatore;

i requisiti per l'accesso al concorso, con la prescrizione del godimento dei diritti civili, oltre che politici;

la previsione che le modalità di svolgimento del concorso, così come dei corsi di formazione, nonché la disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti e per la nomina dei vice ispettori, siano definite con regolamento del Ministro dell'interno (anziché decreto del capo della Polizia);

la previsione che i frequentatori dei corsi di formazione possano essere sottoposti a valutazioni attitudinali per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano una particolare qualificazione e che gli agenti in prova prestino giuramento una volta ottenuto il giudizio di conferma dell'idoneità (anziché al termine del periodo di applicazione pratica);

la previsione che, in caso di protratta assenza dai corsi di formazione dovuta a gravi infermità anche non dipendenti da causa di servizio, richiedenti terapie salvavita e tali da impedire lo svolgimento delle attività giornaliere, l'allievo sia ammesso (a domanda) a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica;

l'abrogazione dell'articolo 6-*quater*, circa l'addestramento e i corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti, in quanto la materia risulta disciplinata da

altre disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame; dall'abrogazione parrebbe tuttavia conseguire la soppressione della previsione che entro il biennio di conclusione del corso di formazione per allievi agenti, gli agenti di polizia debbano svolgere presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi;

la previsione che le mansioni esecutive svolte dai sovrintendenti possano essere « anche qualificate e complesse »;

disposizioni in materia di immissione in ruolo dei sovrintendenti:

è introdotta la previsione che per il personale che abbia conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, resta ferma la facoltà di presentare istanza di partecipazione alle procedure selettive di accesso alla qualifica iniziale (quella di vice sovrintendente) del ruolo dei sovrintendenti, quando esse consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole;

viene stabilito che il termine *ad quem* per la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami (riservato agli agenti e assistenti con almeno quattro anni di servizio effettivo) per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti – devoluzione in favore dei partecipanti alla procedura di selezione (riservata agli assistenti capo) effettuata con scrutinio per merito risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti – decorra, anziché nella data di inizio del relativo corso di formazione professionale, dalla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che comunque avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione (viene espunto il termine della data di inizio del corso di formazione, per il caso « inverso », ossia di devoluzione dei posti rimasti scoperti nella procedura di selezione con scrutinio di merito, in favore degli idonei al concorso per titoli ed esami);

sono previste la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti da parte del personale che abbia partecipato allo scrutinio di merito o al concorso interno, l'esclusione dalle procedure di selezione relative all'annualità immediatamente successiva del vincitore che per due volte abbia esercitato la facoltà di rinuncia pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio, l'attribuzione dei posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che abbia formulato la rinuncia, utilmente collocatisi nella relativa graduatoria;

disposizioni relative alla nomina a vice ispettore:

vengono modificate le percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno (secondo la disposizione vigente, esse sono nel limite del 50 per cento dei posti disponibili per ciascuna delle due modalità di accesso; in base alla novella, divengono tra il 50 e il 60 per cento per il concorso pubblico e tra il 40 e il 50 per cento per il concorso interno);

viene previsto che il corso di formazione è preordinato non più all'acquisizione della specifica laurea individuata con decreto del Ministro dell'interno, come previsto dalla disciplina vigente, bensì di una delle lauree a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000;

viene ridenominato il tirocinio (« tirocinio operativo di prova », non più tirocinio applicativo) e viene previsto che l'esito del tirocinio sia tenuto in conto nella redazione del rapporto informativo annuale;

vengono modificate alcune disposizioni sulle dimissioni dal corso (è prevista una causa di dimissioni per mancato superamento degli « esami di fine corso », anziché degli « esami del corso », come recita la disposizione vigente);

la riduzione da nove a otto anni del periodo di servizio effettivo nella qualifica

di ispettore capo, prescritto perché si consegua (a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo) la promozione a ispettore superiore;

l'introduzione di una previsione (articolo 46-bis) relativo ai corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento: si tratta di una disposizione che riconduce a unitaria previsione, valevole per tutto il personale della Polizia, la materia dei corsi e la determinazione delle modalità di svolgimento, del piano di studi, della durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame, la quale è rimessa a decreto del capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza (tuttavia in altre disposizioni novellate, relative ai corsi per allievi agenti e agenti in prova e per divenire sovrintendenti, si demanda a regolamento del Ministro dell'interno, non già a decreto del capo della Polizia); si prevede il divieto di impiego del personale durante la frequenza dei corsi in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio;

l'applicabilità della vigente disposizione sui rapporti informativi di cui all'articolo 62 (in virtù della quale il consiglio di amministrazione per il personale della Polizia ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze « delle singole carriere ») anche ai funzionari dei ruoli direttivi;

l'estensione anche agli assistenti della disposizione sulla promozione per meriti straordinari degli agenti, ponendo in tal modo rimedio a un errore materiale contenuto nell'articolo 71, come novellato dal decreto legislativo n. 126 del 2018;

la previsione che al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, che si trovi nelle condizioni previste per una promozione per merito straordinario, possano essere attribuiti la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità. Poiché si tratta di qualifica (quella di

commissario capo) apicale, l'avanzamento alla qualifica superiore non è realizzabile, così è « convertita » in un riconoscimento economico.

Viene, infine, modificata la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 (con la quale sono determinati i posti corrispondenti alle varie qualifiche) nei seguenti termini:

più 30 unità di primo dirigente, dal 1° gennaio 2027 (dunque non 628 unità bensì 658; invariate fino a quella data permangono 709 unità);

meno 30 unità di commissario capo, commissario, vice commissario, dal 1° gennaio 2027 (dunque non 1.550 unità bensì 1520; invariate fino a quella data permangono 1.969 unità);

meno 420 unità per il ruolo degli ispettori (dunque non 17.901 unità bensì 17.481; e a decorrere dal 1° gennaio 2027, non 18.611 unità bensì 18.191);

meno 180 unità di sostituto commissario (dunque non 5.900 unità bensì 5.720);

quale risultante delle variazioni da ultimo sopra ricordate, meno 600 unità di dotazione complessiva ispettori (dunque non 23.801 unità bensì 23.201; e a decorrere dal 1° gennaio 2027, non 24.511 unità bensì 23.911);

più 1.600 unità per il ruolo degli agenti e assistenti, dal 1° gennaio 2020 (dunque da quella data non 50.270 unità bensì 51.870).

Quest'ultima variazione è motivata dalla relazione illustrativa affermando che « tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle dotazioni organiche raggiunta con il decreto legislativo n. 95 del 2017, cosicché si passa da 117.291 unità ante-riordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855 [secondo lo schema]; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436. La destinazione di tale aumento per intero al ruolo degli agenti e

assistenti trova fondamento nella significativa riduzione subita da tale ruolo, oltre che sul piano dell'organico (nel 2017 la riduzione ammonta a circa 9.600 unità), in termini di forza effettiva ».

L'articolo 4 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con interventi finalizzati – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – ad allineare la disciplina del personale « tecnico » a quella del corrispondente personale dei ruoli « ordinari ».

In tale quadro, viene data facoltà al Ministro dell'interno di articolare, con proprio decreto, il ruolo degli ispettori tecnici e la carriera dei funzionari tecnici in settori e profili di impiego.

È inoltre introdotto un nuovo settore denominato « sicurezza cibernetica », al fine di corrispondere alle esigenze di operatività in tale campo della Polizia di Stato.

Tra le misure previste viene disposta una riduzione degli anni di permanenza nella qualifica richiesta per l'attribuzione di incarichi di livello superiore.

È previsto il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno.

È altresì specificata la natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici. È, tra le altre cose, prevista, la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente tecnico per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) a determinate condizioni.

È infine incrementata di 600 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici (di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario tecnico), in funzione

dell'istituzione del nuovo settore di impiego « sicurezza cibernetica » e per incrementi nei rimanenti settori per esigenze di maggiore funzionalità.

Ulteriori interventi sono disposti sulle dotazioni organiche, tra cui un aumento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici per le esigenze di funzionalità del nuovo assetto comparto tecnico-logistico dell'Amministrazione.

L'articolo 5 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, prevedendo che il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, innanzitutto possa essere utilizzato a domanda o d'ufficio, in servizi di istituto tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato ritenuti compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta.

Solo in mancanza di tali condizioni, il personale citato può essere trasferito, come prevede attualmente la normativa, a domanda e anche d'ufficio (come specificato nella novella) nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi « Polizia di Stato-Fiamme oro », istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.

In secondo luogo si prevede la possibilità per gli ispettori del ruolo « ordinario » non più idonei all'espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore tecnico « supporto logistico amministra-

tivo» anche qualora non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio in uno degli altri settori dei ruoli «tecnici».

L'articolo 6 introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

In primo luogo, al fine di allineare le disposizioni riguardanti le nomine a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato, si prevede che ai relativi concorsi possono partecipare i cittadini italiani in possesso del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno e delle qualità di condotta richieste per l'accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia (in luogo delle vigenti disposizioni che fanno riferimento al «possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi»).

Tra le altre novità relative alla nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si prevede inoltre il limite di età di 40 anni per la partecipazione al concorso.

Oltre ad alcuni interventi di coordinamento normativo, la novella sostituisce infine la tabella G, che riguarda la progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali, la quale avviene per anzianità senza demerito al compimento degli anni di servizio indicati nella citata tabella.

Con le modifiche introdotte si riduce di un anno la permanenza nella qualifica di orchestrale ispettore tecnico (da sette a sei anni) e di orchestrale ispettore tecnico capo (da otto a sette; da sei a cinque e da due a uno, a seconda della parte) ai fini della promozione alla qualifica superiore, in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici (ricorda al riguardo che la tavola di equiparazione tra le qualifiche del personale della banda musicale della Polizia di Stato e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica è contenuta

nella Tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987.

L'articolo 7 reca modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, prevedendo, oltre ad interventi formali di coordinamento, alcune sostanziali novità.

In relazione alla carriera dei funzionari di Polizia lo schema prevede, in particolare, che:

il numero dei posti messi a concorso (sia concorso pubblico per titoli ed esame, sia concorso interno per titoli ed esami) è determinato ogni anno considerando la complessiva carenza della dotazione organica;

in ogni caso il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera dei funzionari di Polizia attraverso il concorso interno ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico non può superare il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;

è richiesto, per l'accesso al concorso pubblico, il possesso, oltre che dei diritti politici, anche di quelli civili e di lauree magistrali o specialistiche «a contenuto giuridico», chiarendo in particolare quali titoli di studio vengano considerati tali ai fini del concorso;

la potestà regolatoria della disciplina dei concorsi e dei corsi di formazione (per commissari, vice commissari, vice questori aggiunti) è trasferita dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

sono riformulati i casi di esclusione dal concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari in analogia a quanto già previsto per le forze armate dal Codice dell'ordinamento militare; in particolare, si prevede che al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate

o nelle Forze di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di p.a. a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare, o lo sono stati senza successivo accertamento di illegittimità della misura o di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;

l'assegnazione dei commissari capo e dei vice commissari, al termine del corso di formazione, è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati, secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio;

sono rimodulate le aliquote previste per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia mediante concorso interno, attraverso l'aumento della percentuale riservata agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti (dal 20 al 40 per cento), con contestuale rimodulazione di quella del ruolo degli ispettori (dall'80 al 60 per cento), allo scopo di aumentare le opportunità di carriera del personale dei ruoli di base che hanno anche una maggiore consistenza numerica;

per le promozioni alla prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, nonché alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore è introdotto il sistema del cosiddetto « doppio scrutinio », con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento, allo scopo di coprire, in tempi più brevi, le vacanze che si determinano in corso d'anno; si precisa, inoltre, che nella graduatoria di inizio corso, la precedenza spetta a coloro che sono stati pro-

mossi mediante scrutinio per merito comparativo, rispetto a coloro che sono risultati vincitori del concorso interno;

i commissari capo i quali non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità psicofisica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo;

per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore, oltre alle ipotesi già previste, si inserisce la previsione che il personale, nel corso della carriera, deve aver prestato servizio in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.

Con riferimento alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia lo schema del decreto prevede disposizioni simmetriche a quelle descritte per i funzionari, in materia di accesso alla carriera, potestà regolatoria sulla disciplina dei concorsi, introduzione del sistema del cosiddetto « doppio scrutinio » per le promozioni a direttore tecnico capo, a primo dirigente e a dirigente superiore tecnico. Viene inoltre eliminata la previsione del decreto legislativo n. 334 del 2000 che rende indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico anche in caso di nomina del dirigente generale tecnico al fine di mantenere la disponibilità delle intere dotazioni organiche della qualifica di dirigente superiore nei diversi ruoli tecnici.

Per quanto riguarda la carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia lo schema di decreto:

attribuisce in capo ai direttori degli uffici sanitari provinciali con qualifica di

primo dirigente medico competenza anche in ordine all'accertamento della dipendenza delle lesioni traumatiche da causa violenta subite in servizio da appartenenti alla Polizia di Stato, che oggi viene grava sulle infermerie presidiarie;

dispone, in simmetria con quanto viene disposto per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia, in merito ai requisiti per la partecipazione ai concorsi e per le promozioni, nonché al trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi e dei corsi di formazione in capo al Ministro dell'interno, all'introduzione del sistema del cosiddetto « doppio scrutinio » per le promozioni a medico capo, medico veterinario capo, primo dirigente medico, primo dirigente medico veterinario, dirigente superiore medico, con decorrenza sempre al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno;

modifica la norma relativa alla riserva di posti in favore del personale della Polizia di Stato (venti per cento) nei concorsi per l'accesso alla qualifica di medico, con riferimento ai requisiti richiesti.

Per tutte le carriere dei funzionari (ordinaria, tecnica e dei medici) viene trasferita la potestà regolatoria della disciplina dei corsi di aggiornamento dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno.

In sede di novella viene inoltre introdotta una specifica disposizione (nuovo articolo 59-*bis*) che disciplina i criteri di valutazione per gli scrutini per la promozione alle qualifiche dirigenziali dei funzionari della Polizia di Stato, anche alla luce dell'introduzione del cosiddetto « doppio scrutinio ».

Da ultimo, l'articolo 7 abroga la Tabella 6 allegata al decreto legislativo n. 334 del 2000 recante l'equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale, in ragione della soppressione di quest'ultimo ruolo in sede di riordino delle carriere.

Il Capo II, suddiviso in VI Sezioni, novella in più parti il codice dell'ordina-

mento militare, intervenendo in via definitiva sulle criticità applicative emerse in fase di prima attuazione del riordino del 2017.

La Sezione I (composta dagli articoli da 8 a 12) reca disposizioni generali e comuni. In particolare, l'articolo 8, con riferimento alla collocazione della bandiera, esclude l'obbligo espresso di custodire la bandiera nell'ufficio del Comandante generale, attualmente vigente solo per l'Arma dei carabinieri.

L'articolo 9, reca modifiche alla disciplina in materia di personale esonerato temporaneamente dal servizio, prevedendo, attraverso il nuovo articolo 179-*bis*, la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nel caso di sospensione dall'impiego e il loro ripristino all'atto della riassunzione. Analoga sospensione è prevista nel caso di provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico, fino all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.

L'articolo 10 prevede la possibilità di conferire la qualifica di perito selettore anche al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri (oltre che al Ministero della difesa) e la facoltà per l'Arma di articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi, qualora necessario per esigenze organizzative e logistiche connesse all'elevato numero di vincitori dello stesso concorso.

L'articolo 11, concerne modifiche relative allo stato giuridico.

In particolare, con riferimento alla Commissione permanente di avanzamento (articolo 949), stabilisce che il Presidente possa provvedere, per la nomina e l'eventuale connessa sostituzione dei membri integrativi, scegliendo, secondo il criterio della maggiore anzianità assoluta e relativa, tra gli appuntati scelti già selezionati e nominati quali membri supplenti della citata commissione; con riferimento all'ammissione al servizio permanente (articolo 950), reca una serie di novelle volte chiarire alcuni aspetti oggetto di contenzioso.

In dettaglio, con riferimento al prolungamento della ferma, si estende al congedo obbligatorio per maternità l'attuale disposizione in forza della quale « il militare che alla scadenza della ferma volontaria non può essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria ». In relazione a tale disposizione (comma 1 dell'articolo 950) si prevede anche di sostituire la parola « fisica » con « psico-fisica » e di aggiungere la parola « di stato » dopo « procedimento disciplinare ».

Inoltre viene precisato che il beneficio del prolungamento della ferma, in caso di sottoposizione a procedimento penale, non condiziona le valutazioni sulla successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma e che la concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorità delegata.

L'articolo 12, in materia di avanzamento del personale dell'arma dei Carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria, stabilisce che tale personale non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente; è poi stabilito un eventuale incremento della quota di promozioni per i tenenti colonnelli più anziani, fermo restando il numero complessivo delle promozioni annualmente previste, favorendone la progressione di carriera e alimentando il ruolo dei colonnelli con ufficiali di maggiore età anagrafica.

La Sezione II (composta dagli articoli 13 e 14) reca alcune novelle all'articolo 737 del codice relative al ruolo degli ufficiali.

Nello specifico, l'articolo 13 modifica le disposizioni del codice che attualmente disciplinano il « corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico », volte a prevedere la riduzione della durata minima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale (da due anni ad un anno).

L'articolo 14 prevede invece la sostituzione del quadro I, specchi B e C, della tabella 4, quale conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 2111-*bis* del codice.

La Sezione III (articoli da 15 a 18) riguarda il ruolo degli ispettori.

Più nel dettaglio, l'articolo 15, in tema di reclutamento, modifica l'articolo 679 del codice, in relazione ai posti disponibili in organico nei ruoli dei marescialli, al fine di limitare il transito nel ruolo ispettori al solo personale in servizio permanente; l'articolo 683, che attualmente regola l'alimentazione del ruolo degli ispettori, allo scopo di chiarire che la durata indicata nella disposizione fa riferimento al periodo minimo di formazione che ciascun allievo maresciallo dovrà frequentare; l'articolo 684, concernente l'ammissione al corso per marescialli, con la finalità di garantirne la partecipazione anche a coloro che stanno per conseguire il diploma, nel caso in cui l'anno di conseguimento del titolo di studio coincida con quello in cui il concorso è bandito; nonché l'articolo 685 in tema di corso superiore di qualificazione, al fine di precisare che lo stesso si compone di due fasi.

L'articolo 16, con riguardo alla formazione, modifica gli articoli 766 e 767, concernente il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, al fine di attribuire al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni per l'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, e per lo svolgimento del corso biennale per marescialli.

L'articolo 17 modifica l'articolo 848, recante norme in materia di appartenenti al ruolo degli ispettori, al fine di chiarire che il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali è prerogativa del personale del ruolo ispettori.

L'articolo 18, relativo all'avanzamento, reca modifiche all'articolo 1293, concernente i periodi minimi di permanenza nel grado, al fine di ridurre la permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario, da 7 a 6 anni e nel grado di maresciallo capo, da 8 a 7 anni e all'articolo 1325-*bis*, in materia di attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri, per stabilire tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio; infine, sostituisce i quadri VI e IX della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale degli ispettori, e del ruolo forestale dei periti, in coerenza con la riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi per il ruolo normale per i marescialli del ruolo ispettori.

La Sezione IV (articoli 19 e 20), relativa al ruolo dei sovrintendenti, specifica, all'articolo 19, che il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, potrà svolgere mansioni esecutive anche qualificate e complesse.

L'articolo 20 prevede, invece, con una novella all'articolo 1325-*ter*, la riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni.

La Sezione V (articoli 21 e 22) riguarda il ruolo degli appuntati e carabinieri.

In particolare, l'articolo 21 novella l'articolo 800 del codice elevando la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri da 58.877 a 60.617 unità.

L'articolo 22, invece, riduce da 8 a 6 anni la permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale ed integra gli speciali requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

La Sezione VI (composta dagli articoli da 23 a 25) reca norme di coordinamento e transitorie e prevede, all'articolo 23, una deroga all'articolo 690 del codice al fine di stabilire un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per un massimo di 3.000 unità complessive distribuite su più anni dal 2020 al 2024.

L'articolo 24 stabilisce, tramite l'introduzione del nuovo articolo 2211-*bis*, un nuovo volume organico del ruolo normale a decorrere dal 2021 e per il quale è stata predisposta un'ulteriore tabella (4, quadro I – specchio A *bis*) che fissa le consistenze del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, conservando l'efficacia, fino al 31 dicembre 2020, della tabella 4, quadro I (specchio A), attualmente in vigore; modifica i tassi di avanzamento per gli ufficiali più anziani provenienti dal Corpo forestale dello Stato al fine di renderli coerenti con le prospettive di promozione nel corpo di provenienza; uniforma, a far data dal 1° gennaio 2021 e a domanda degli interessati, i limiti ordinamentali di collocamento in congedo.

L'articolo 25 prevede che il corso d'istituto di cui all'articolo 755 sia considerato assolto per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2010 (anziché 31 dicembre 2007); stabilisce l'esclusione dalle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze degli ufficiali del ruolo tecnico con anzianità antecedente al 1° gennaio 2011, per i quali il predetto corso di istituto viene considerato assolto; definisce i periodi minimi di comando per i capitani del ruolo normale; conferma, per le commissioni superiori di avanzamento, la presenza del generale di divisione del ruolo forestale iniziale ed elimina la figura del segretario senza diritto di voto; prevede disposizioni di raccordo in materia di permanenze minime nei gradi ai fini dell'avanzamento, con parti-

colare riferimento ai gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale a esaurimento e brigadiere capo e appuntato scelto per l'attribuzione della qualifica speciale; dispone il prolungamento di un anno del regime transitorio dell'aspettativa per riduzione quadri, escludendone l'applicazione agli ufficiali del ruolo forestale iniziale sino al 2033, anziché 2032 come attualmente previsto dall'articolo 2252-*quater*; prevede disposizioni specifiche in merito al numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente, in deroga a quanto attualmente previsto dall'articolo 1295-*bis*, comma 3; definisce i criteri per la promozione dei marescialli capi in presenza di determinati presupposti; definisce il regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo; reca una serie di novelle all'articolo 2253-*bis*, che attualmente disciplina la promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto; inserisce i nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 5-*bis* dell'articolo 2253-*ter*, con lo scopo di riconoscere ai luogotenenti di tutti i ruoli dell'Arma dei carabinieri, l'anticipazione nell'attribuzione della qualifica di carica speciale, derivante dalle sopra richiamate riduzioni di permanenza introdotte dall'articolo 1293 del codice e della tabella 4, quadri VI e IX, nonché dall'articolo 2253-*bis*; modifica l'articolo 2253-*quinquies* del codice introducendo disposizioni tecniche di raccordo connesse con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-*ter*; infine, novella l'articolo 2253-*septies* per disciplinare, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale conseguenti alla riduzione di permanenza nel grado di appuntato scelto introdotta dall'articolo 1325-*quater*.

Il Capo III dello schema (composto dagli articoli da 26 a 28) apporta modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale del Corpo della Guardia di finanza.

Più in dettaglio, l'articolo 26 modifica e corregge il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo.

Tra le principali novità segnala le seguenti:

viene rideterminata di 950 unità la dotazione organica nel ruolo iniziale degli appuntati e finanziari, in attuazione della delega di cui alla legge n. 132 del 2018 (comma 1, lettera *a*);

viene ridotto il periodo di permanenza nel grado di appuntato scelto e di brigadiere capo (da 8 a 6 anni) ai fini dell'attribuzione della « qualifica speciale » (comma 1, lettera *b*);

si consente al Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori, in analogia a quanto disposto per altre Forze di polizia (comma 1, lettera *c*);

sono integrati i requisiti richiesti per l'arruolamento nel ruolo di appuntati e finanziari, disponendo, tra l'altro, il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria e specificando i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza (comma 1, lettera *d*);

si consente l'arruolamento diretto, tramite concorso pubblico aperto ai cittadini italiani, anche per personale da destinare alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) della Guardia di finanza, oltre che al Servizio di soccorso alpino, nel limite di 180 unità (comma 1, lettera *e*);

sono modificate le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e dei concorsi interni, rispettivamente ampliando il numero di idonei che possono essere dichiarati vincitori in sede di approvazione di graduatoria e rimodulando i periodi in cui possono essere sostituiti gli eventuali rinunciatarî (comma 1, lettera *l*);

con riferimento alla nomina a maresciallo, sono chiariti i casi in cui il militare non può essere ammesso in servizio permanente, tra cui ricorda la temporanea inidoneità psico-fisica e il congedo obbligatorio per maternità e si allinea la disciplina della ferma del militare in congedo obbligatorio per maternità a quanto previsto dalle generali a tutela di tale condizione (comma 1, lettera *p*);

si prevede l'allineamento della disciplina delle cause di sospensione della valutazione di sovrintendenti e ispettori a quella stabilita per il ruolo appuntati e finanziari (comma 1, lettera *q*);

viene modificata la procedura di transito di contingente, per chiarire che detto istituto opera compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione e per definire puntualmente i requisiti necessari per l'accoglimento delle istanze e consentire, per il transito di contingente (da ordinario a mare e viceversa), al Comandante Generale di definire eventuali, ulteriori requisiti di cui deve essere in possesso l'interessato (comma 1, lettera *r*).

Il comma 2 dell'articolo 26 sostituisce le Tabelle A, D/2 e G, allegate al decreto legislativo 199 del 1995:

in particolare, nella Tabella A, che individua l'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale, si elimina il riferimento alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato, soppresso a opera del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

nella Tabella D/2, relativa alla progressione di carriera degli appartenenti al ruolo ispettori, si prevede l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore;

nella Tabella G, relativa ai periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza, si prevede l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore.

L'articolo 27 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

Tra le principali novità:

si precisa che i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento sono iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale-comparto speciale (comma 1, lettera *a*);

vengono integrati e specificati alcuni requisiti di cui è necessario essere in possesso ai fini della nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza (comma 1, lettera *b*);

sono disposte modifiche sia al concorso per ufficiali del ruolo normale, sia al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza (comma 1, lettera *c*);

sono modificate alcune norme in materia di reclutamento di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e, in particolare, nell'ambito dei reclutamenti degli ufficiali di detto ruolo, viene riconosciuta la facoltà in capo all'Amministrazione di individuare nei relativi bandi di concorso il titolo di laurea richiesto per l'accesso alla specialità per la quale si concorre e si dispone l'abbassamento da 35 a 32 anni del limite di età per la partecipazione al concorso (comma 1, lettera *f*);

si individua nel Comandante generale, in luogo del Ministro dell'economia e delle finanze, l'autorità competente a decidere se un dipendente ufficiale valutato per l'avanzamento al grado superiore abbia perduto uno dei requisiti previsti per la promozione (comma 1, lettera *g*);

viene stabilita una decorrenza unica per le promozioni a scelta, fissandola al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione (comma 1, lettera *u*);

si attribuisce agli ufficiali medici superiori che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza la competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate (comma 1, lettera v)).

Il comma 2 dell'articolo 27 sostituisce la Tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, relativa al ruolo normale della Guardia di finanza disponendo: una rimodulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale; la rivisitazione dei periodi minimi di permanenza nei gradi di tenente colonnello, di colonnello e di generale di brigata e del numero di promozioni annuali ai suddetti gradi; l'aggiornamento dei periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale.

Il comma 3 dell'articolo 27 sostituisce la Tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 relativa al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rimodulando talune dotazioni organiche nei gradi di generale di brigata e di colonnello, prevedendo per ciascuno di essi una figura apicale dedicata, la quale pertanto sarà in possesso delle peculiari professionalità richieste nel settore di competenza.

L'articolo 28 apporta modifiche a disposizioni sul Corpo della Guardia di finanza contenute in diversi testi normativi. In particolare:

viene posticipata di un anno la tempistica di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, ai fini della partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria;

in ordine alle qualifiche degli appartenenti al Corpo, si prevede che le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e ufficiale di polizia tributaria siano escluse, in via ordinaria, per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico amministrativo;

sempre in relazione alle qualifiche, le norme in esame attribuiscono con mag-

giore precisione le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria a militari della Guardia di finanza che si trovino in particolari condizioni;

si escludono le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, nonché le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza, ai militari della Guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio per esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza.

Un secondo gruppo di interventi opera l'estensione di alcune norme del codice dell'ordinamento militare alla Guardia di finanza e novella il medesimo codice in relazione a peculiari aspetti dell'ordinamento del Corpo. In particolare:

si estendono alla Guardia di finanza le norme del codice che prevedono la commutazione in aspettativa senza assegni dei periodi di congedo, permesso, licenza straordinaria od altro istituto indebitamente fruiti, ove il militare non intenda chiedere la conversione degli stessi in licenza ordinaria;

si affida a un provvedimento di rango secondario l'individuazione degli adempimenti connessi alla redazione e alla custodia della documentazione caratteristica per il Corpo, con finalità di snellimento degli adempimenti;

si consente alle donne aspiranti all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza, temporaneamente impedito a sostenere gli accertamenti psicofisici e, se previste, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio, di essere ammesse d'ufficio a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo.

Sono poi disciplinati i conseguenti adempimenti, quali l'inserimento nel corso di formazione e l'attribuzione di anzianità; si precisa che gli ufficiali destinatari dell'aspettativa per riduzione quadri possono, a domanda, chiedere di cessare dal servizio permanente quando sono effettivamente collocati in tale posizione e non in un momento antecedente a tale collocamento; infine, è modificata la disciplina militare per il personale del Corpo, rimettendo al Ministro dell'economia e delle finanze esclusivamente le prerogative disciplinari di stato e cautelari nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione. Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che, nei confronti dei generali di brigata e dei colonnelli, le citate prerogative, già in capo al citato Ministro, vengono affidate al Comandante generale della Guardia di finanza. Inoltre le norme specificano che i pareri dei livelli gerarchici intermedi devono essere considerati quale parte degli accertamenti preliminari e, infine, si affida il procedimento disciplinare di stato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Capo IV, che è composto da 7 articoli (dall'articolo 29 all'articolo 35) apporta modifiche ed integrazioni in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare, l'articolo 29 introduce una serie di modifiche alla legge n. 395 del 1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

Più nel dettaglio la disposizione:

interviene sull'organizzazione sul territorio del Corpo di polizia penitenziaria al fine di meglio qualificare i reparti di Polizia penitenziaria già esistenti presso gli istituti penitenziari per adulti e minori, le scuole e gli istituti di istruzione;

inserisce formalmente tra i compiti della polizia penitenziaria, funzioni già nei fatti svolte, quali la garanzia dell'ordine e della sicurezza anche delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro, la collaborazione con la magistratura di sorveglianza, operando

presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza e l'assistenza del magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto. Si esplicita inoltre che la polizia penitenziaria può essere impiegato in attività amministrative, purché direttamente connesse ai compiti istituzionali; come precisa la relazione illustrativa, le ragioni che suggeriscono l'integrazione della norma sui compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria risiedono nella necessità di chiarire lo spettro dei predetti compiti al fine di realizzare un miglioramento dell'efficienza anche nello svolgimento delle funzioni sull'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari; ciò, in particolare, vale nel caso della formalizzazione della collaborazione con la Magistratura di sorveglianza. Infatti, il sostegno all'operato dei giudici della sorveglianza costituisce ad oggi una diffusa situazione *de facto*, indispensabile per garantire il funzionamento minimo di tali uffici giudiziari; va rilevato che si tratta dello svolgimento di una funzione di raccordo fra ufficio di sorveglianza e carcere, necessaria al buon andamento anche di quest'ultimo;

interviene in materia di doveri gerarchici; attualmente gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Ministro di grazia e giustizia; dei Sottosegretari di Stato per la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria; del provveditore regionale; del direttore dell'istituto; dei superiori gerarchici, ma anche del direttore.

In tale contesto lo schema di decreto:

introduce il rapporto di subordinazione gerarchica del contingente di personale di polizia penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nei confronti del Capo del Di-

partimento per la giustizia minorile e di comunità e del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del medesimo dipartimento;

aggiorna le denominazioni di « Ministro di grazia e giustizia » e di « direttore dell'ufficio del personale » che oggi si individuano rispettivamente nel « Ministro della giustizia » e nel « Direttore Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria »;

rimodula il rapporto di subordinazione del personale di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, che è di natura gerarchica se il comandante del reparto riveste qualifica inferiore a primo dirigente;

stabilisce che il rapporto di subordinazione nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario, del personale del reparto di polizia penitenziaria ha carattere funzionale, quando il comandante del reparto riveste la qualifica di primo dirigente.

Si tratta di modifiche che, come precisa la relazione illustrativa, rispondono alla necessità di dare attuazione al principio di delega che orienta l'intervento normativo nel senso di un accrescimento ed aggiornamento dell'efficienza dell'azione amministrativa sotto forma di valorizzazione delle esigenze funzionali dell'amministrazione.

Inoltre l'articolo:

aggiorna la dizione « istituti di prevenzione e pena » che diventa « istituti penitenziari » e interviene in materia di diritto di sciopero, prevedendo che il personale di polizia penitenziaria non possa esercitare tale diritto, né azioni sostitutive di esso che, ove effettuati durante il servizio, possano pregiudicare l'ordine e la sicurezza delle strutture in cui lavorano (e non genericamente, come prevede la legislazione vigente, « il servizio di sicurezza degli istituti penitenziari »).

L'articolo 30 incide sul decreto legislativo n. 443 del 1992, recante « Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ».

Tra le novelle più significative segnala:

l'inserimento nell'ambito dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, della carriera dei funzionari;

la riduzione di 2 anni (da 8 a 6) della permanenza nella qualifica di Assistente Capo e di Sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di « coordinatore »;

l'introduzione di prove di efficienza fisica nell'ambito delle procedure concorsuali volte all'assunzione di agenti e di ispettori nel Corpo di polizia penitenziaria e nei concorsi per l'accesso dall'esterno ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

la specificazione concernente il contenuto delle mansioni esecutive del ruolo dei sovrintendenti;

la possibilità – per il personale frequentante il corso per la nomina a vice sovrintendente o il corso per la nomina a vice ispettore e dimesso dallo stesso per assenze complessivamente superiori ad un quarto delle giornate di studio, di essere ammesso di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica, qualora le assenze siano dovute a gravi infermità;

l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore; per la promozione alla qualifica di ispettore superiore da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

l'adeguamento al nuovo assetto normativo ed organizzativo della disciplina della redazione del rapporto informativo per i diversi ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e la contestuale

abrogazione delle disposizioni vigenti relative alla compilazione del rapporto informativo

la rimodulazione della commissione competente ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di garantire coerenza con il nuovo assetto normativo ed organizzativo;

la ridefinizione della disciplina relativa alle modalità di comunicazione delle condizioni di salute ostative al servizio; si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano disciplinate le modalità che assicurino l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalla legge;

l'aggiornamento lessicale di denominazioni utilizzate nel testo e ormai superate;

l'individuazione delle modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'individuazione della commissione competente alla valutazione con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse;

la rimodulazione delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

la specificazione che in sede di accertamento dei requisiti attitudinali, il giudizio di non idoneità è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse;

la riformulazione delle disposizioni in materia di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia penitenziaria già previste per i candidati con tatuaggi in determinate fattispecie;

la sostituzione della tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria: l'intervento è volto, in attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 1, comma 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, a incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale degli agenti – assistenti di 620 unità.

Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa dello schema tale misura è stata determinata, sulla base delle aggiornate esigenze di funzionalità, considerando un incremento pari all'1,5 per cento della dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria. L'intervento in parola, alla luce delle recenti revisioni ordinarie che hanno interessato l'organizzazione territoriale del Corpo, assicurerà una maggiore flessibilità organizzativa, mediante la possibilità di una più agevole definizione delle relative piante organiche dei reparti di polizia penitenziaria dislocati sul territorio nazionale e di disporre di un'adeguata forza organica non distribuita, necessaria per far fronte a particolari esigenze operative ovvero a non programmabili situazioni di carattere temporaneo.

L'articolo 31 introduce modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, concernente le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la regolamentazione dei relativi procedimenti, prevedendo in particolare:

l'individuazione del soggetto che irroga la sanzione disciplinare della censura;

l'attribuzione delle funzioni di presidente del Consiglio centrale di disciplina ad un dirigente generale penitenziario o ad un dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria;

specifici obblighi di informazione dell'organo competente da parte del comandante del reparto, che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura.

L'articolo 32 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante «Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria», prevedendo l'adeguamento della disciplina relativa alla assegnazione, alla consegna ed all'impiego dell'armamento, individuale e di reparto, al nuovo assetto normativo ed organizzativo.

L'articolo 33 introduce modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria», prevedendo:

la ridenominazione delle qualifiche della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria; l'introduzione della nuova qualifica apicale di «dirigente generale»;

l'istituzione della Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali saranno preposti esclusivamente i dirigenti generali di Polizia penitenziaria;

la rideterminazione degli incarichi attribuibili ai funzionari del Corpo in relazione alle qualifiche rivestite;

l'inserimento fra le prove concorsuali anche di quelle di efficienza fisica;

la rideterminazione del riparto di competenze fra direttore dell'istituto e comandante di reparto, che rivesta la qualifica di primo dirigente, riguardo alla determinazione concernente la conferma

nella qualifica di commissario capo dei funzionari che terminano il periodo di tirocinio iniziale;

la sostituzione di alcune denominazioni non più coerenti con il mutato assetto normativo;

l'introduzione della cadenza semestrale per l'effettuazione degli avanzamenti alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore, in luogo dell'attuale cadenza annuale;

una disciplina più puntuale del percorso di carriera dei funzionari del Corpo, tramite la precisazione che gli incarichi nel corso del tempo ricoperti devono essere connessi alle qualifiche di volta in volta rivestite e introduzione dei limiti, minimi e massimi, di permanenza nel medesimo incarico di comando di reparto o di nucleo traduzioni e piantonamenti;

una nuova disciplina della procedura di nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria (in conseguenza dell'introduzione della nuova qualifica apicale della carriera dei funzionari);

l'attribuzione del valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari;

la ridefinizione della disciplina della commissione competente sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera dei funzionari del Corpo; in particolare viene conferita a quest'ultima l'integrale competenza in materia, sgravando così il consiglio di amministrazione del ministero del compito di approvare le graduatorie di merito dei funzionari promovendi;

una nuova disciplina, in analogia con quella già prevista per i funzionari della Polizia di Stato, della valutazione annuale dei funzionari del Corpo con qualifica di livello dirigenziale;

la sostituzione della tabella recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari del Corpo.

L'articolo 34 interviene in materia di progressione di carriera per anzianità del personale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare la disposizione modifica la Tabella F, allegata al Regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006), avente ad oggetto il periodo di permanenza nella qualifica per gli ispettori orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore, per la promozione alla qualifica di ispettore capo, e con l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo, per la promozione alla qualifica di ispettore superiore.

Si tratta di modifiche finalizzate, come precisa la relazione illustrativa, a realizzare una contenuta accelerazione della progressione in carriera del personale e contrastare futuri decrementi di organico nelle qualifiche apicali del ruolo.

L'articolo 35 introduce modifiche in materia di ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, istituiti, in attuazione del Trattato di Prüm per l'istituzione della banca dati del DNA, con il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al quale la disposizione in esame reca una serie di modifiche.

La disposizione, in particolare:

prevede che, con riguardo ai ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;

riduce da otto anni a sei anni il periodo di effettivo servizio richiesto per l'attribuzione della denominazione di « coordinatore », per gli assistenti capo tecnici e per i sovrintendenti capo;

prevede che le mansioni esecutive del personale appartenente al ruolo dei so-

vrintendenti tecnici possano assumere contenuto anche qualificato e complesso;

dispone l'anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico rispettivamente da sette anni a sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore tecnico e da nove anni ad otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico;

adeguа la nomenclatura delle qualifiche, in analogia a quanto previsto per l'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;

stabilisce che la direzione del laboratorio centrale del DNA sia affidato a personale della carriera dei funzionari tecnici con qualifica di primo dirigente tecnico e che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici;

prevede che la formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici sia assicurata secondo modalità individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale;

prevede l'adeguamento – con riguardo alla nomenclatura delle qualifiche, alle modalità di promozione alla qualifica di primo dirigente e all'inquadramento giuridico – del personale della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria a quanto previsto con riguardo all'omologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria; con particolare riguardo alla promozione a primo dirigente tecnico si prevede che tale promozione si consegua, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di intendente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica entro le suddette date;

rimodula la dotazione organica del personale appartenente alla carriera dei

funzionari tecnici; viene previsto, in particolare, un posto da primo dirigente tecnico, proveniente dal ruolo dei biologi e a cui affidare la direzione del Laboratorio centrale del DNA, con contestuale riduzione di un posto di funzionario tecnico biologo.

Il Capo V dello schema reca le disposizioni transitorie; in tale ambito l'articolo 36 modifica e integra l'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni transitorie in materia di copertura di vacanza organiche, progressioni di carriera, misure compensative, disposizione di deroga, incrementi della consistenza organica dei ruoli delle Forze di Polizia.

Un primo gruppo di novelle incide sulla disciplina per la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori.

Quanto ai sovrintendenti, la novella propone di limitare il concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale solamente alle vacanze rilevabili al 31 dicembre 2017, laddove il testo vigente prevede tale procedura per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Quindi, alla copertura delle vacanze per gli anni 2018-2022, si provvede in parte (70 per cento dei posti al 31 dicembre di ciascun anno) con lo scrutinio per merito comparativo, in parte (restante 30 per cento dei posti) mediante concorso per titoli destinato ad agenti e assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo.

È prevista, per tutti, la frequenza di un successivo corso di formazione.

Si prevede, inoltre, un aumento temporaneo dei posti, sempre nel ruolo dei sovrintendenti, mediante la previsione di posizioni in sovrannumero, da riassorbire entro il 2026.

Quanto all'accesso al ruolo dei vice ispettori mediante concorso interno, la novella propone una diversa modulazione delle procedure: alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso due concorsi da bandire negli anni 2017 e 2018 (in luogo di cinque concorsi previsti a legislazione

vigente). Tali procedure sono strutturate in modo da coprire: una parte dei posti disponibili mediante concorso per titoli destinato al personale del ruolo dei sovrintendenti; per la restante parte, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame destinato ad unità in servizio presso la Polizia di Stato aventi determinati requisiti. Sono inoltre previsti ulteriori tre concorsi – confermando in ciò quanto previsto a legislazione vigente – da bandire negli anni dal 2021 al 2023, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno precedente. Si prevede quindi una nuova disciplina relativa alla possibilità di rinuncia all'accesso alla nuova qualifica.

L'articolo dello schema di decreto detta, quindi, una serie di disposizioni aggiuntive applicabili a figure che possiedono taluni requisiti alla data del 1° gennaio 2020 e che, in virtù degli stessi, possono partecipare alle procedure per l'accesso a qualifiche superiori ovvero possono ottenere la qualifica di « coordinatore ».

Ulteriori novelle recano, tra l'altro:

le modalità di riconoscimento del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione ai fini della promozione alla qualifica di ispettore superiore;

modifiche alla disciplina del riconoscimento dei titoli e dei coefficienti di anzianità in materia di scrutinio per merito comparativo per la promozione a talune qualifiche;

il graduale utilizzo dei posti, resisi vacanti a seguito delle cessazioni del ruolo direttivo, per assunzioni nella carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, mediante concorsi, a regime, per vice commissario, nella misura pari a 1.004 unità derivanti;

l'inapplicabilità di alcuni limiti di età per gli appartenenti alla Polizia che partecipino ai concorsi pubblici per l'accesso alla carriera di funzionari;

il differimento del termine per l'applicabilità delle disposizioni sul percorso

di carriera dei funzionari di Polizia per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore;

disposizioni sulla programmazione pluriennale, demandata ad un decreto ministeriale, al fine di definire l'andamento delle dotazioni organiche dei funzionari di Polizia negli anni 2021-2016;

disposizioni inerenti la partecipazione al concorso per vice sovrintendente tecnico da parte del personale promosso per merito straordinario;

la riduzione della permanenza nel ruolo di commissario tecnico ai fini del conseguimento della promozione a commissario capo tecnico;

misure per la permanenza dei ruoli per gli orchestrali della banda della Polizia di Stato;

disposizioni per l'accesso alla qualifica di medico capo, di funzionari medici e di funzionari medici veterinari;

disposizioni per il transito a domanda (in sostituzione del concorso previsto dalle disposizioni transitorie vigenti) ai corrispondenti ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico-amministrativo del personale della Polizia di Stato.

La disposizione propone, inoltre, l'inserimento nel predetto articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017 di alcuni commi aggiuntivi, i quali riguardano, in estrema sintesi:

una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni per l'accesso alla qualifica di medico capo;

la possibilità di attribuzione di funzioni dirigenziali ai funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o vice questore, ed equiparate;

la riduzione della permanenza prevista in taluni ruoli.

L'articolo 37 modifica anch'esso il decreto legislativo n. 95 del 2017, il quale ha dettato disposizioni di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Un primo novero di novelle recato dal comma 1 interviene sull'articolo 3 («Disposizioni comuni per la Polizia di Stato») del citato decreto legislativo n. 95.

Di esso sono modificati in particolare:

alla lettera *a*), il comma 4, si da rendere solo ministeriale (del Ministro dell'interno) anziché interministeriale (di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) il decreto di individuazione delle classi di laurea triennale per le quali possano valere i crediti formativi acquisiti con la frequenza dei corsi per vice ispettore (di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982) e per vice ispettore tecnico (di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982);

alla lettera *b*), il comma 6, riguardo il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi di accesso ai ruoli della Polizia; al riguardo si precisa più puntualmente che entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale anche preliminare, possa essere conseguito così il titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista come l'iscrizione agli albi professionali (purché in tal caso il candidato documenti l'avvenuta presentazione della relativa istanza);

il comma 7, con modifica di mero *drafting*;

alla lettera *d*) si introducono i nuovi commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies:

il nuovo comma 7-bis, circa il possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale (materia su cui insiste, in via regolamentare, il decreto ministeriale n. 198 del 2003), prevede che tali requisiti si considerino posseduti dal candidato qualora integralmente sussistenti al momento dello svolgimento dei relativi

accertamenti (non rilevando una loro eventuale acquisizione in tempo successivo), con finalità deflattiva del contenzioso in materia di accertamento di tali requisiti;

il nuovo comma *7-ter* concerne le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica; per esse si prevede che sono ammesse a domanda, a sostenere gli accertamenti nella prima sessione concorsuale utile (per una sola volta anche in deroga ai limiti di età); le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile, in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi: in tal caso la decorrenza giuridica è la medesima dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione; la posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato;

il nuovo comma *7-quater* concerne una specifica causa di esclusione dai concorsi di accesso alla Polizia, individuata in alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati – quali tatuaggi o altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi sanitari – se visibili in tutto o in parte con l'uniforme indossata o per la loro « sede », natura o contenuto risultino deturpanti o indice di alterazione psicologica o non siano comunque conformi al decoro dell'istituzione (la disposizione « legifica » previsione del citato decreto ministeriale n. 198 del 2003, Tabella n. 2, lettera *b*) ove figura l'espressione « indice di personalità anormale », qui riformulata con « indice di alterazione psicologica »);

il nuovo comma *7-quinquies* concerne le assenze durante la frequenza di corsi di formazione, da parte di coloro che vi accedano dopo il loro inizio. In caso di

accesso del frequentatore dopo l'inizio del corso, il numero massimo di giorni di assenza consentito è proporzionalmente ridotto, in ragione della data dell'effettivo accesso al corso;

il nuovo comma *7-sexies* consente lo scorrimento delle graduatorie per i volontari in ferma prefissata, nei concorsi ad agente e agente tecnico di Polizia – per i quali essi fruiscono di una riserva di posti nella misura del 45 per cento, ai sensi dell'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare; l'assunzione con scorrimento degli eventuali candidati idonei non vincitori, ed il conseguente avvio al prescritto corso di formazione, sono consentite entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del corso;

alla lettera *e*), si introduce un comma *11-bis*, secondo cui dal 1° gennaio 2017 coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza « sostituto commissario » o di perito superiore tecnico « sostituto direttore tecnico », ricevano attribuite siffatte qualifiche, qualora richiamati in servizio;

alla lettera *f*), si modifica il comma 13, relativo ai requisiti di ammissibilità previsti dai bandi dei concorsi nella Polizia. La novella dispone che per i titoli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, oltre ai controlli a campione svolti durante le procedure concorsuali, l'Amministrazione della pubblica sicurezza effettui i controlli: per i vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale; per i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione; inoltre si prevede che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni emerse in occasione dei controlli, determini la decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva;

alla lettera *g*), si introduce un nuovo comma *13-bis*, circa la facoltà dell'Ammi-

nistrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche, di articolazione dei corsi di formazione in più cicli. La disposizione vigente fa riferimento all'impossibilità di ospitare tutti i vincitori « dello stesso concorso interno ». La novella sostituisce una dicitura più comprensiva, facendo riferimento ai vincitori « delle procedure scrutinali o concorsuali interne », si intende della medesima annualità;

alla lettera *h*), si introduce un nuovo comma 15-*bis*, volto a porre una clausola secondo cui, ove nel decreto legislativo n. 95 del 2017 ricorrano, le parole « ruolo direttivo ad esaurimento » e « ruolo direttivo tecnico ad esaurimento », le stesse sono sostituite, rispettivamente, dalle parole « ruolo direttivo » e « ruolo direttivo tecnico », dunque con soppressione della dicitura « ad esaurimento », nonché un nuovo comma 15-*ter*, secondo cui i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal personale sono commutati in aspettativa senza assegni, non utile ad alcun effetto (inclusa la maturazione di anzianità di servizio), qualora il dipendente non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario. Rimangono ferme restando le valutazioni connesse agli eventuali profili disciplinari.

Il comma 2 dell'articolo 37 introduce nel decreto legislativo n. 95 del 2017 un nuovo articolo 3-*bis*, in materia di distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato.

Si viene ad estendere al personale della Polizia di Stato che abbia riportato in servizio e per causa di servizio mutilazioni o gravi ferite e lesioni, la concessione di distintivi d'onore, già previsto dalla disciplina del codice dell'ordinamento militare.

La determinazione delle caratteristiche e delle modalità di attribuzione del distintivo d'onore è demandata a decreto del capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

L'articolo 38 dello schema di decreto modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che, nell'ambito del Capo III, recante norme di revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza, definisce le disposizioni transitorie e finali. In particolare, le novelle recate dall'articolo 38:

prevedono la rimodulazione del coefficiente che determina il numero massimo di promozioni da conferire al grado di luogotenente per l'anno 2023 in relazione alla più ampia platea di ispettori che, per effetto delle riduzioni di permanenza, maturerà i requisiti per l'avanzamento;

sanano la posizione (denominazione dell'inquadramento in ruolo) del personale del ruolo d'onore richiamato in servizio;

recano norme di avanzamento dei marescialli ordinari e dei marescialli capo, rimodulando la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo aiutante; viene, inoltre, sanata la posizione dei marescialli aiutanti in servizio al 31 dicembre 2016 promossi secondo le disposizioni vigenti in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, e disciplinata la promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti;

aggiornano la disciplina transitoria per l'attribuzione della qualifica speciale ad appuntati scelti e brigadieri capo;

disciplinano l'attribuzione della qualifica speciale di « cariche speciali » ai luogotenenti del Corpo nel periodo transitorio;

rimodulano le percentuali di ripartizione dei posti tra il concorso pubblico e quello interno ai fini dell'accesso al ruolo ispettori nel periodo transitorio;

consentono alla Guardia di finanza di utilizzare ufficiali del medesimo corpo in qualità di « periti selettori » nelle procedure concorsuali;

riducono da 6 a 3 anni il requisito di anzianità « minima » nel grado richiesto

per la partecipazione al concorso straordinario per sottotenenti del Corpo, stabilendo che, per poter concorrere nell'ambito della riserva di posti del 25 per cento, gli interessati devono essere stati effettivamente impiegati, nell'ultimo quinquennio, quali specializzati nel relativo servizio;

introducono disposizioni di coordinamento tra i periodi di permanenza nel grado richiesti a partire dalle procedure di avanzamento per l'anno 2023 e quelli previsti dalla previgente normativa, nonché disposizioni riguardanti le aliquote di avanzamento per l'anno 2022;

anticipano di un anno (dal 2025 al 2024) la promozione « dedicata » al grado di generale di divisione del ruolo normale – comparto aeronavale;

favoriscono un aumento della platea dei soggetti che potranno essere valutati fino all'anno 2027 ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale – comparto ordinario;

prevedono apposite promozioni nell'anno 2020 e 2022, coerentemente con le esigenze del comparto, e sono rimodulati i flussi reclutativi annualmente stabiliti, ai fini di uno sviluppo armonico del ruolo Tecnico-Logistico-Amministrativo;

incrementano la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti per poter disporre di un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria da impiegare nelle attività di polizia, per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, suddivise in 250 unità per il concorso relativo all'anno 2020, 350 unità per il concorso relativo all'anno 2021, 400 unità per il concorso relativo all'anno 2022 e 500 unità per il concorso relativo all'anno 2023.

L'articolo 39 modifica le disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria, dettate dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni in materia di revisione delle Forze di polizia.

Più nel dettaglio l'articolo:

reca una serie di disposizioni transitorie connesse alla necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente; si prevedono, fra le altre, una procedura semplificata valida dal 2018 al 2022, per la copertura dei posti per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti; un aumento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti mediante la previsione transitoria di posizioni soprannumerarie riassorbibili; l'applicazione anche alle procedure concorsuali e scrutinali transitorie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del meccanismo di devoluzione dei posti rimasti scoperti;

prevede l'introduzione di una norma di carattere generale relativa alla possibilità per le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e di efficienza fisica, di essere ammesse, a domanda, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi, con la decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione; la posizione in ruolo sarà determinata sulla base del punteggio totalizzato al termine del concorso e del corso di formazione frequentato;

demanda a successivi decreti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità il riordino delle divisioni nell'ambito degli uffici delle direzioni generali dei rispettivi dipartimenti e l'individuazione delle materie e dei procedimenti di competenza;

introduce una norma transitoria che consente, fino alla nomina di dirigenti

superiori del Corpo di polizia penitenziaria, di conferire gli incarichi loro attribuiti agli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia;

consente, ferma restando la preminenza gerarchica, di assegnare gli incarichi attribuiti agli intendenti aggiunti e agli intendenti, ai funzionari di entrambe le qualifiche;

prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, si emani il nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

fissa, in fase di prima applicazione dell'articolo 13-*sexies* del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 33), in tre anni la permanenza nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale;

reca una norma di coordinamento con l'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (di cui alla lettera c), numero 2), del comma 1 dell'articolo 29), secondo la quale il comandante del reparto di polizia penitenziaria, quando riveste la qualifica di primo dirigente, ed è legato al direttore di istituto da un rapporto di subordinazione funzionale e non gerarchica, assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell'istituto penitenziario, avvalendosi del personale di polizia penitenziaria;

estende l'istituto giuridico dell'indennità di lungo servizio all'estero, già previsto per gli appartenenti alla polizia di Stato e alle forze di polizia a ordinamento militare, anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;

prevede l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore capo e di ispettore capo tecnico, rispettivamente per gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni; nonché l'anticipazione della promozione alla qualifica di ispettore superiore per gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno

maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sette anni; gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici non inclusi tra i destinatari di tali disposizioni, se in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico; gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 possono essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica; gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico, possono invece essere ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore;

consente di conseguire la denominazione di « coordinatore » con decorrenza 1° gennaio 2020:

agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici che, a tale data hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici che, a tale data hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni;

ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici che hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a due anni.

L'articolo 40 reca modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nella parte contenente le disposizioni finali e finanziarie della revisione dei

ruoli delle Forze di polizia, adottata in attuazione della legge 125 del 2014.

In particolare, sono dettate disposizioni volte ad evitare effetti peggiorativi sul trattamento economico complessivo, con l'introduzione di norme di salvaguardia.

Sono altresì incrementati i limiti complessivi di spesa predisposti per il finanziamento del meccanismo di defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e Armate con i redditi minori.

È, tra gli altri, disposto il riconoscimento di una indennità *una tantum* in favore del personale di alcuni ruoli promossi in un determinato periodo e che non ha usufruito interamente degli automatismi di carriera previsti dal decreto legislativo n. 95 del 2017.

È altresì prevista l'attribuzione a determinate qualifiche con una anzianità di qualifica o grado ivi stabilita, di un assegno lordo *una tantum* di importo pari a 200 euro. Nella relazione illustrativa si evidenzia che a misura è connessa alla circostanza che a detto personale, per effetto delle norme transitorie del riordino di cui al decreto legislativo n. 95/2017, è stata attribuita la qualifica speciale con le medesime decorrenze del personale meno anziano.

Sono introdotte misure per apportare alcuni correttivi ritenuti necessari dopo l'entrata in vigore del decreto di riordino (decreto legislativo n. 95/2017) e modifiche volte ad evitare disparità di trattamento e diversi istituti retributivi alla luce delle integrazioni normative intervenute.

Viene poi disciplinato diversamente il beneficio della promozione meramente onorifica, da una parte prevedendolo anche in favore dei dipendenti con qualifica/grado apicale nel rispettivo ruolo e, dall'altra parte, estendendolo al personale infermo o deceduto per motivi non dipendenti da causa di servizio.

Sotto altro profilo, considerato che i provvedimenti istitutivi della Direzione centrale per i servizi antidroga (legge 15 gennaio 1991, n. 16) e della Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia (legge 1° aprile 1981, n. 121 e regolamento

attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423) prevedono che l'incarico interforze di direttore – assegnato, a rotazione, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza – sia affidato, per quanto concerne i Corpi di polizia a ordinamento militare, a ufficiali con il grado di generale di divisione, sono apportate modifiche volte a tener conto dell'evoluzione normativa intervenuta, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa. Viene dunque previsto che, per quanto concerne l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, i richiamati incarichi sono assegnati a ufficiali che rivestono il grado non inferiore a generale di divisione.

È infine sostituita la tabella F allegata al decreto legislativo n. 95 del 2017 con la nuova tabella F allegata allo schema di decreto, al fine – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – di prevedere un assegno *una tantum* di importo maggiore per i sovrintendenti capo e gradi e qualifiche corrispondenti di elevata anzianità di grado, essendo stato riconosciuto esclusivamente ai parigrado con almeno 8 anni di anzianità.

Nel Capo VI – recante le disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento – sono infine contenuti gli articoli 41, 42 e 43.

In particolare, l'articolo 41 reca una norma di chiusura che dispone la corresponsione di un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, a favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019 che non beneficia delle riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione per effetto delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, rispettivamente di 250 euro, 350 euro o 450 euro lordi in base al ruolo di riferimento.

È altresì disposta l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in tema di monitoraggio della spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto dello schema di decreto.

L'articolo 42 reca, a sua volta, alcune abrogazioni con la finalità di coordinamento con le modifiche dell'articolo 2138 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

In particolare sono abrogati:

l'articolo 38 del decreto legislativo n. 69 del 2001, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 si procede alla redazione della documentazione caratteristica anche nei confronti dei generali di divisione del Corpo della Guardia di finanza con i modelli ivi previsti;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1967, che disciplina i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza, che hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato dall'ufficiale, rilevando le qualità da questo dimostrate.

L'articolo 43 provvede alla copertura degli oneri recati dal provvedimento, quantificati pari a 51.271.542 euro per l'anno 2019, in 74.040.418 euro per l'anno 2020, in 73.733.539 euro per l'anno 2021, in 72.803.571 euro per l'anno 2022, in 88.601.187 euro per l'anno 2023, in 84.245.274 euro per l'anno 2024, in 85.861.093 euro per l'anno 2025, in 87.116.273 euro per l'anno 2026, in 84.254.642 euro per l'anno 2027, e in 88.375.178 euro a decorrere dall'anno 2028.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse dell'apposito Fondo, istituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Il comma precisa altresì che quota parte degli oneri dell'anno 2019 (44.978.408 euro) sono coperti a valere sulle disponibilità in conto residui del Fondo medesimo.

Antonio DEL MONACO (M5S), *relatore per la IV Commissione*, osserva come le disposizioni del provvedimento che inte-

ressano materie di competenza della Commissione difesa siano contenute nel Capo II (articoli da 8 a 25), che reca modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri, e nel Capo III (articoli da 26 a 28), che riguarda la revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza.

Nel dettaglio, il Capo II, suddiviso in VI Sezioni, novella in più parti il codice dell'ordinamento militare, intervenendo in via definitiva sulle criticità applicative emerse in fase di prima attuazione del riordino del 2017.

La Sezione I (articoli da 8 a 12) reca disposizioni generali e comuni. In particolare, l'articolo 8, con riferimento alla collocazione della bandiera, esclude l'obbligo espresso di custodire la bandiera nell'ufficio del Comandante generale, attualmente vigente solo per l'Arma dei carabinieri.

L'articolo 9, reca modifiche alla disciplina in materia di personale esonerato temporaneamente dal servizio, prevedendo, attraverso il nuovo articolo 179-*bis*, la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nel caso di sospensione dall'impiego e il loro ripristino all'atto della riassunzione. Analoga sospensione è prevista nel caso di provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico, fino all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.

L'articolo 10 prevede la possibilità di conferire la qualifica di perito selettore anche al Comando generale dell'Arma dei carabinieri (oltre che al Ministero della difesa) e la facoltà per l'Arma di articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi, qualora necessario per esigenze organizzative e logistiche connesse all'elevato numero di vincitori dello stesso concorso.

L'articolo 11, concerne modifiche relative allo stato giuridico. In particolare, con riferimento alla Commissione permanente di avanzamento (articolo 949), stabilisce che il Presidente possa provvedere, per la nomina e l'eventuale connessa sostituzione

dei membri integrativi, scegliendo, secondo il criterio della maggiore anzianità assoluta e relativa, tra gli appuntati scelti già selezionati e nominati quali membri supplenti della citata commissione; con riferimento all'ammissione al servizio permanente (articolo 950), reca una serie di novelle volte chiarire alcuni aspetti oggetto di contenzioso. In particolare, con riferimento al prolungamento della ferma, si estende al congedo obbligatorio per maternità l'attuale disposizione in forza della quale « il militare che alla scadenza della ferma volontaria non può essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria ». In relazione a tale disposizione (comma 1 dell'articolo 950) si prevede anche di sostituire la parola fisica con psico-fisica e di aggiungere la parola « di stato » dopo « procedimento disciplinare ». Inoltre viene precisato che il beneficio del prolungamento della ferma, in caso di sottoposizione a procedimento penale, non condiziona le valutazioni sulla successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma e che la concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorità delegata.

L'articolo 12, in materia di avanzamento del personale dell'arma dei Carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria, stabilisce che tale personale non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente; è poi stabilito un eventuale incremento della quota di pro-

mozioni per i tenenti colonnelli più anziani, fermo restando il numero complessivo delle promozioni annualmente previste, favorendone la progressione di carriera e alimentando il ruolo dei colonnelli con ufficiali di maggiore età anagrafica.

La Sezione II (articoli 13 e 14) reca alcune novelle all'articolo 737 del codice relative al ruolo degli ufficiali. Nello specifico, l'articolo 13 modifica le disposizioni del codice che attualmente disciplinano il « corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico », volte a prevedere la riduzione della durata minima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale (da due anni ad un anno). L'articolo 14 prevede invece la sostituzione del quadro I, specchi B e C, della tabella 4, quale conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 2111-*bis* del codice.

La Sezione III (articoli da 15 a 18) riguarda il ruolo degli ispettori. Più nel dettaglio, l'articolo 15, in tema di reclutamento, modifica l'articolo 679 del codice, in relazione ai posti disponibili in organico nei ruoli dei marescialli, al fine di limitare il transito nel ruolo ispettori al solo personale in servizio permanente; l'articolo 683, che attualmente regola l'alimentazione del ruolo degli ispettori, allo scopo di chiarire che la durata indicata nella disposizione fa riferimento al periodo minimo di formazione che ciascun allievo maresciallo dovrà frequentare; l'articolo 684, concernente l'ammissione al corso per marescialli, con la finalità di garantirne la partecipazione anche a coloro che stanno per conseguire il diploma, nel caso in cui l'anno di conseguimento del titolo di studio coincida con quello in cui il concorso è bandito; nonché l'articolo 685 in tema di corso superiore di qualificazione, al fine di precisare che lo stesso si compone di due fasi.

L'articolo 16, con riguardo alla formazione, modifica gli articoli 766 e 767, concernente il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, al fine di attribuire al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la facoltà di delegare anche autorità di altre organizzazioni

per l'approvazione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale per ufficiali, marescialli e brigadieri, e per lo svolgimento del corso biennale per marescialli.

L'articolo 17 modifica l'articolo 848, recante norme in materia di appartenenti al ruolo degli ispettori, al fine di chiarire che il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali è prerogativa del personale del ruolo ispettori.

L'articolo 18, relativo all'avanzamento, reca modifiche all'articolo 1293, concernente i periodi minimi di permanenza nel grado, al fine di ridurre la permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario, da 7 a 6 anni e nel grado di maresciallo capo, da 8 a 7 anni e all'articolo 1325-*bis*, in materia di attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri, per stabilire tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica di carica speciale l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio; infine, sostituisce i quadri VI e IX della tabella 4, al fine di modificare le permanenze minime nei gradi per il personale del ruolo forestale degli ispettori, e del ruolo forestale dei periti, in coerenza con la riduzione dei periodi minimi di permanenza nei gradi per il ruolo normale per i marescialli del ruolo ispettori.

La Sezione IV (articoli 19 e 20), relativa al ruolo dei sovrintendenti, specifica, all'articolo 19, che il personale appartenente al ruolo sovrintendenti oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, potrà svolgere mansioni esecutive anche qualificate e complesse. L'articolo 20 prevede, invece, con una novella all'articolo 1325-*ter*, la riduzione della permanenza nel grado di brigadiere capo da 8 a 6 anni.

La Sezione V (articoli 21 e 22) riguarda il ruolo degli appuntati e carabinieri. In particolare, l'articolo 21 novella l'articolo 800 del codice elevando la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri da 58.877 a 60.617 unità. L'articolo 22, invece, riduce da 8 a 6 anni la permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale ed integra gli speciali requisiti richie-

sti per l'attribuzione della qualifica speciale, includendo anche l'assenza di condanne penali per delitto non colposo nell'ultimo triennio.

La Sezione VI (articoli da 23 a 25) reca norme di coordinamento e transitorie e prevede, all'articolo 23, una deroga all'articolo 690 del codice al fine di stabilire un incremento soprannumerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per un massimo di 3.000 unità complessive distribuite su più anni dal 2020 al 2024.

L'articolo 24 stabilisce, tramite l'introduzione del nuovo articolo 2211-*bis*, un nuovo volume organico del ruolo normale a decorrere dal 2021 e per il quale è stata predisposta un'ulteriore tabella (4, quadro I – specchio A *bis*) che fissa le consistenze del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, conservando l'efficacia, fino al 31 dicembre 2020, della tabella 4, quadro I (specchio A), attualmente in vigore; modifica i tassi di avanzamento per gli ufficiali più anziani provenienti dal Corpo forestale dello Stato al fine di renderli coerenti con le prospettive di promozione nel corpo di provenienza; uniforma, a far data dal 1° gennaio 2021 e a domanda degli interessati, i limiti ordinamentali di collocamento in congedo.

L'articolo 25 prevede che il corso d'istituto di cui all'articolo 755 sia considerato assolto per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2010 (anziché 31 dicembre 2007); stabilisce l'esclusione dalle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze degli ufficiali del ruolo tecnico con anzianità antecedente al 1° gennaio 2011, per i quali il predetto corso di istituto viene considerato assolto; definisce i periodi minimi di comando per i capitani del ruolo normale; conferma, per le commissioni superiori di avanzamento, la presenza del generale di divisione del ruolo forestale iniziale ed elimina la figura del segretario senza diritto di voto; prevede disposizioni di raccordo

in materia di permanenze minime nei gradi ai fini dell'avanzamento, con particolare riferimento ai gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale a esaurimento e brigadiere capo e appuntato scelto per l'attribuzione della qualifica speciale; dispone il prolungamento di un anno del regime transitorio dell'aspettativa per riduzione quadri, escludendone l'applicazione agli ufficiali del ruolo forestale iniziale sino al 2033, anziché 2032 come attualmente previsto dall'articolo 2252-*quater*; prevede disposizioni specifiche in merito al numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente, in deroga a quanto attualmente previsto dall'articolo 1295-*bis*, comma 3; definisce i criteri per la promozione dei marescialli capi in presenza di determinati presupposti; definisce il regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo; reca una serie di novelle all'articolo 2253-*bis*, che attualmente disciplina la promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto; inserisce i nuovi commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 5-*bis* dell'articolo 2253-*ter*, con lo scopo di riconoscere ai luogotenenti di tutti i ruoli dell'Arma dei carabinieri, l'anticipazione nell'attribuzione della qualifica di carica speciale, derivante dalle sopra richiamate riduzioni di permanenza introdotte dall'articolo 1293 del codice e della tabella 4, quadri VI e IX, nonché dall'articolo 2253-*bis*; modifica l'articolo 2253-*quinquies* del codice introducendo disposizioni tecniche di raccordo connesse con la riduzione della permanenza minima nel grado di brigadiere capo necessaria per l'attribuzione della qualifica speciale, introdotta dalle modifiche all'articolo 1325-*ter*; infine, novella l'articolo 2253-*septies* per disciplinare, nel regime transitorio, le modalità di conseguimento della qualifica speciale conseguenti alla riduzione di permanenza nei gradi appuntato scelto introdotta dall'articolo 1325-*quater*.

Passando al Capo III (articoli da 26 a 28), le disposizioni in questo contenute apportano modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale del Corpo della Guardia di finanza.

Più in dettaglio, l'articolo 26 modifica e corregge il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo.

Tra le principali novità si segnalano le seguenti: viene rideterminata di 950 unità la dotazione organica nel ruolo iniziale degli appuntati e finanziari, in attuazione della delega di cui alla legge n. 132 del 2018 (comma 1, lettera *a*)); viene ridotto il periodo di permanenza nel grado di appuntato scelto e di brigadiere capo (da 8 a 6 anni) ai fini dell'attribuzione della « qualifica speciale » (comma 1, lettera *b*)); si consente al Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori, in analogia a quanto disposto per altre Forze di polizia (comma 1, lettera *c*)); sono integrati i requisiti richiesti per l'arruolamento nel ruolo di appuntati e finanziari disponendo, tra l'altro, il possesso delle qualità di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria e specificando i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro presso altre pubbliche amministrazioni costituisce motivo impeditivo all'accesso nella Guardia di finanza (comma 1, lettera *d*)); si consente l'arruolamento diretto, tramite concorso pubblico aperto ai cittadini italiani, anche per personale da destinare alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) della Guardia di finanza, oltre che al Servizio di soccorso alpino, nel limite di 180 unità (comma 1, lettera *e*)); sono modificate le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e dei concorsi interni, rispettivamente ampliando il numero di idonei che possono essere dichiarati vincitori in sede di approvazione di graduatoria e rimodulando i periodi in cui possono essere sostituiti gli eventuali rinunciatari (comma 1, lettera *l*); con riferimento alla nomina a maresciallo, sono chiariti i casi in cui il militare non può essere ammesso in servizio permanente, tra cui si ricorda la temporanea inidoneità psico-fisica e il congedo obbligatorio per maternità e si allinea la disciplina della

ferma del militare in congedo obbligatorio per maternità a quanto previsto dalle generali a tutela di tale condizione (comma 1, lettera *p*)); si prevede l'allineamento della disciplina delle cause di sospensione della valutazione di sovrintendenti e ispettori a quella stabilita per il ruolo appuntati e finanziari (comma 1, lettera *q*)); viene modificata la procedura di transito di contingente, per chiarire che detto istituto opera compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione e per definire puntualmente i requisiti necessari per l'accoglimento delle istanze e consentire, per il transito di contingente (da ordinario a mare e viceversa), al Comandante Generale di definire eventuali, ulteriori requisiti di cui deve essere in possesso l'interessato (comma 1, lettera *r*)).

Il comma 2 dell'articolo 26 sostituisce le Tabelle A, D/2 e G, allegate al decreto legislativo 199 del 1995: in particolare, la Tabella A individua l'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi e delle qualifiche del personale, per eliminare il riferimento alle qualifiche del Corpo forestale dello Stato, soppresso a opera del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; la Tabella D/2, relativa alla progressione di carriera degli appartenenti al ruolo ispettori, prevede l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore; la Tabella G, relativa ai periodi minimi di permanenza nel grado per la progressione di carriera degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza, prevede l'aggiornamento delle permanenze nei gradi richieste per la promozione al grado superiore.

L'articolo 27 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

Tra le principali novità segnalò che: si precisa che i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento sono iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo nor-

male-comparto speciale (comma 1, lettera *a*); vengono integrati e specificati alcuni requisiti di cui è necessario essere in possesso ai fini della nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza (comma 1, lettera *b*)); sono disposte modifiche sia al concorso per ufficiali del ruolo normale, sia al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza (comma 1, lettera *c*)); sono modificate alcune norme in materia di reclutamento di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e, in particolare, nell'ambito dei reclutamenti degli ufficiali di detto ruolo, viene riconosciuta la facoltà in capo all'Amministrazione di individuare nei relativi bandi di concorso il titolo di laurea richiesto per l'accesso alla specialità per la quale si concorre e si dispone l'abbassamento da 35 a 32 anni del limite di età per la partecipazione al concorso (comma 1, lettera *f*)); si individua nel Comandante generale, in luogo del Ministro dell'economia e delle finanze, l'autorità competente a decidere se un dipendente ufficiale valutato per l'avanzamento al grado superiore abbia perduto uno dei requisiti previsti per la promozione (comma 1, lettera *g*)); viene stabilita una decorrenza unica per le promozioni a scelta, fissandola al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione (comma 1, lettera *u*)); si attribuisce agli ufficiali medici superiori che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza la competenza degli accertamenti medico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate (comma 1, lettera *v*)).

Il comma 2 dell'articolo 27 sostituisce la Tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 relativa al ruolo normale della Guardia di finanza disponendo: una rimodulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale; la rivisitazione dei periodi minimi di permanenza nei gradi di tenente colonnello, di colonnello e di generale di brigata e del numero di promozioni annuali ai suddetti gradi; l'aggiornamento dei periodi minimi di co-

mando richiesti ai fini dell'avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordinario e tenente colonnello del comparto speciale.

Il comma 3 dell'articolo 27 sostituisce la Tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 relativa al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rimodulando talune dotazioni organiche nei gradi di generale di brigata e di colonnello, prevedendo per ciascuno di essi una figura apicale dedicata, la quale pertanto sarà in possesso delle peculiari professionalità richieste nel settore di competenza.

Infine, l'articolo 28 apporta modifiche a disposizioni sul Corpo della Guardia di finanza contenute in diversi testi normativi.

In particolare: viene posticipata di un anno la tempistica di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, ai fini della partecipazione al concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria; in ordine alle qualifiche degli appartenenti al Corpo, si prevede che le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e ufficiale di polizia tributaria siano escluse, in via ordinaria, per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico amministrativo; sempre in relazione alle qualifiche, le norme in esame attribuiscono con maggiore precisione le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria a militari della Guardia di finanza che si trovino in particolari condizioni; si escludono le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributaria, nonché le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza, ai militari della Guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio per esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza.

Un secondo gruppo di interventi opera l'estensione di alcune norme del codice dell'ordinamento militare alla Guardia di

finanza e novella il medesimo codice in relazione a peculiari aspetti dell'ordinamento del Corpo.

In particolare: si estendono alla Guardia di finanza le norme del codice che prevedono la commutazione in aspettativa senza assegni dei periodi di congedo, permesso, licenza straordinaria od altro istituto indebitamente fruiti, ove il militare non intenda chiedere la conversione degli stessi in licenza ordinaria; si affida a un provvedimento di rango secondario l'individuazione degli adempimenti connessi alla redazione e alla custodia della documentazione caratteristica per il Corpo, con finalità di snellimento degli adempimenti; si consente alle donne aspiranti all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza in stato di gravidanza, temporaneamente impedito a sostenere gli accertamenti psicofisici e, se previste, le prove di efficienza fisica e/o di idoneità al servizio, di essere ammesse, d'ufficio a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo.

Sono poi disciplinati i conseguenti adempimenti, quali l'inserimento nel corso di formazione e l'attribuzione di anzianità; si precisa che gli ufficiali destinatari dell'aspettativa per riduzione quadri possono, a domanda, chiedere di cessare dal servizio permanente quando sono effettivamente collocati in tale posizione e non in un momento antecedente a tale collocamento; infine, è modificata la disciplina militare per il personale del Corpo, rimettendo al Ministro dell'economia e delle finanze esclusivamente le prerogative disciplinari di stato e cautelari nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione. Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che, nei confronti dei generali di brigata e dei colonnelli, le citate prerogative, già in capo al citato Ministro, vengono affidate al Comandante generale della Guardia di finanza. Inoltre le norme specificano che i pareri dei livelli gerarchici intermedi devono essere considerati quale parte degli accertamenti preliminari e, infine, si affida

il procedimento disciplinare di stato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Luigi IOVINO (M5S) si riserva di intervenire nelle successive sedute per segnalare eventuali incongruenze nel testo dello schema. Richiama comunque fin d'ora, in particolare, l'articolo 27 dello schema, il quale modifica il comma 1 dell'articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 69, nel senso di abbassare da 35 a 32 il tetto massimo di età per la partecipazione al concorso di accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, rilevando come tale modifica comporti il rischio di rinunciare a persone che possano vantare un'esperienza preziosa per lo svolgimento di tali compiti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che le Commissioni avranno modo di approfondire le numerose questioni affrontate dal provvedimento nel prosieguo dell'esame.

Dopo aver precisato che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite in una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite, che sarà convocata la prossima settimana, ritiene opportuno procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento, e invita sin

da ora i gruppi a valutare i nominativi dei soggetti da indicare per lo svolgimento di tale ciclo di audizioni, che potrà essere definito in quell'ambito.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, chiede alla Presidenza se non sia opportuno attendere l'espressione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata prima di procedere nella discussione sul provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere parlamentare da parte delle Commissioni riunite è fissato al 29 novembre 2019, ritiene opportuno proseguire l'*iter* di esame, anche nelle more dell'espressione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, considerato anche che l'attività conoscitiva sul provvedimento impegnerà le Commissioni riunite per un tempo certo non brevissimo, e fermo restando comunque che le Commissioni non esprimeranno il loro parere sul provvedimento prima dell'acquisizione dei predetti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche nelle materie di sua competenza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 36

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella (*Esame e rinvio*) 37

AUDIZIONI

Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione Claudio BORGHI.

La seduta comincia alle 9.05.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche nelle materie di sua competenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una

relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Enrico BORGHI (PD), Rebecca FRASSINI (LEGA), Stefania PRESTIGIACOMO (FI), Maura TOMASI (LEGA), Ylenja LUCASELLI (FdI), Alberto STEFANI (LEGA), Stefano FASSINA (LeU), Bruno TABACCI (MISTO-+E-CD), Fabio MELILLI (PD), Roberto PELLA (FI), Riccardo MAGI (MISTO-+E-CD), Vanessa CATTOI (LEGA), Mauro D'ATTIS (FI), Vannia GAVA (LEGA) e Emanuele CE-STARI (LEGA), ai quali replica Francesco BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*.

Claudio BORGHI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione Claudio BORGHI.

La seduta comincia alle 10.55.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale.

C. 1356 Pella.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, rileva come le Commissioni riunite I e V siano chiamate ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1356 d'iniziativa del deputato Pella (FI), recante modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale che ripropone il testo elaborato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e sottoscritto da tutti i sindaci dei comuni capoluogo e da più di duemila sindaci di città medio-piccole.

Francesco BERTI (M5S), *relatore per la I Commissione*, illustra il contenuto della proposta di legge C. 1356 Pella, che si compone di 36 articoli, suddivisi in 6 Capi, rilevando innanzitutto come attengano in particolare alle competenze della I Commissione i capi I, II e III, in materia, rispettivamente, di status e funzioni degli amministratori locali, semplificazione degli adempimenti amministrativi e semplificazione dell'attività amministrativa, non-

ché gli articoli 18, 19 e 20 in materia rispettivamente di segretari comunali, gestioni associate di servizi e limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni di minori dimensioni, mentre attengono alle competenze della V Commissione le restanti parti del Capo IV nonché i capi V e VI, in materia di piccoli comuni, limiti di spesa e finanza locale.

Il Capo I, composto degli articoli da 1 a 7, detta norme in materia di status e funzioni degli amministratori locali.

L'articolo 1 abolisce l'ineleggibilità dei sindaci alla carica di deputato e senatore (attualmente prevista per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti) ed introduce una incompatibilità assoluta tra alcune cariche di amministratore locale (sindaco, presidente di provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale) e quella di membro del Parlamento (attualmente sono incompatibili le cariche di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

L'articolo 2 interviene sulla disciplina relativa al conferimento di incarichi agli ex amministratori locali, specificando che il divieto di conferire loro incarichi dirigenziali nelle amministrazioni degli enti locali si riferisce agli incarichi dirigenziali « che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e di gestione ».

L'articolo 3, con una norma di interpretazione autentica, volta a garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti, chiarisce che i contributi dovuti dai comuni e dalle province agli amministratori locali che sono lavoratori autonomi sono riferiti esclusivamente agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto alla data di assunzione dell'incarico o continua ad essere iscritto durante il suo svolgimento.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina della gratuità delle cariche ricoperte nelle

Unioni di comuni (presidente, consigliere e assessore), prevedendo che gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, al rimborso delle spese di viaggio, anche per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali e ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, restano a carico dell'unione.

L'articolo 5, ai fini di una più chiara e netta distinzione tra responsabilità tecnico-amministrativa e politico-istituzionale, interviene in materia di compiti e responsabilità dei dirigenti degli enti locali, prevedendo che i dirigenti sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativa e contabile per l'attività di gestione, anche se derivante da atti di indirizzo dell'organo politico di vertice.

L'articolo 6 dispone la soppressione di competenze dei sindaci e dei comuni in materia di: accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori; vigilanza sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria e anagrafe canina, prevedendo che le relative competenze siano trasferite al Presidente della giunta regionale e alle autorità sanitarie.

L'articolo 7 modifica la legge n. 56 del 2014 e il Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) con la finalità di superare la disparità di trattamento dei consiglieri metropolitani rispetto agli altri amministratori relativamente a permessi di lavoro retribuiti.

Il Capo II, composto degli articoli da 8 a 11, detta norme per la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

L'articolo 8 introduce il divieto per le amministrazioni pubbliche di chiedere ai comuni e alle città metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica; si prevede, inoltre, che la trasmissione, da parte delle stazioni appaltanti, dei dati relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi (prevista dall'articolo 1, comma 32, della

legge n. 190 del 2012) assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazione relativo agli stessi.

L'articolo 9 dispone che la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente locale dei dati inerenti al conto annuale delle spese per il personale sostituisce ogni altro adempimento relativo alla comunicazione dei medesimi dati che i comuni sono tenuti a inviare ad altre amministrazioni pubbliche.

L'articolo 10 detta norme per la razionalizzazione delle comunicazioni contabili degli enti locali, evitando duplicazioni e appesantimenti burocratici. A tale fine si prevede che le amministrazioni centrali, le autorità indipendenti, la Corte dei conti e gli altri soggetti istituzionali nazionali, non possano richiedere agli enti locali di fornire informazioni già rilevate tramite la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Inoltre si prevede l'eliminazione dell'obbligo per le aziende speciali e le istituzioni di depositare i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

L'articolo 11 dispone l'abolizione di alcuni adempimenti contabili *in materia fiscale* a carico degli enti locali. In particolare, si prevede l'abolizione della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze di una situazione riepilogativa riferita all'anno precedente della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della comunicazione all'istituto per la finanza e l'economia locale dei dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo di imposta municipale propria (IMU), sanzioni e interessi.

Il Capo III, composto degli articoli da 12 a 14, detta norme per la semplificazione dell'attività amministrativa.

L'articolo 12 interviene sul testo unico degli enti locali relativamente a materie di competenza del consiglio comunale. In particolare, vengono riviste le attribuzioni del consiglio comunale in merito all'ado-

zione degli atti considerati «fondamentali», si affida direttamente alla giunta comunale il potere di provvedere al riconoscimento della spesa e alla relativa copertura finanziaria per i lavori di somma urgenza (derivanti da eventi eccezionali o imprevedibili) nel caso in cui i fondi iscritti nel bilancio si dimostrino insufficienti e si affida il riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla deliberazione della Giunta comunale, anziché del Consiglio.

L'articolo 13 interviene sull'attuale disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali. Al riguardo si prevede che l'elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali si formi su base provinciale e non regionale e, al fine di garantire maggiore continuità all'attività amministrativa, che l'incarico possa essere rinnovato per un ulteriore triennio.

L'articolo 14 prevede l'istituzione di un'unica figura dirigenziale apicale nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane, con l'obiettivo di superare l'attuale dualismo tra segretari e direttori generali per i comuni più popolosi, in chiave di semplificazione dell'organizzazione amministrativa e di correlata riduzione dei costi.

Passando alle parti relative a materie di competenza della I Commissione contenute nel Capo IV, rileva come l'articolo 18 introduce la possibilità di distaccare presso l'ANCI i segretari comunali in disponibilità per costituire un nucleo di assistenza per i piccoli comuni.

L'articolo 20 elimina il limite dei mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti ed eleva da due a tre il limite dei mandati consecutivi per i sindaci dei comuni da 5.000 a 15.000 abitanti. Per i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti rimane invece fermo il limite di due mandati consecutivi.

Claudio MANCINI (PD), *relatore per la V Commissione*, per quanto riguarda i profili di competenza della V Commissione, si sofferma sul Capo IV, ad ecce-

zione degli articoli 18, 19 e 20, nonché sui capi V e VI.

Il Capo IV, composto degli articoli da 15 a 21, detta norme sui piccoli comuni.

L'articolo 15 interviene in materia di capacità assunzionale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, disponendo che, a decorrere dal 2019, agli stessi non si applichino determinate disposizioni che prevedono limitazioni alla sostituzione del personale cessato, facendo contestualmente salvi i già vigenti limiti di carattere generale alla spesa complessiva di personale.

L'articolo 16 modifica l'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, al fine di chiarire che le unioni di Comuni rientrano tra i soggetti esenti dalle imposte sui redditi.

L'articolo 17 dispone una serie di semplificazioni contabili per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l'obbligo di dotarsi del Documento unico di programmazione, di effettuare il controllo di gestione, di predisporre lo stato patrimoniale, il bilancio consolidato e di tenere la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, sempre per i piccoli comuni, si prevede l'adozione di modelli semplificati del bilancio finanziario di previsione, del rendiconto della gestione e del piano dei conti integrato.

L'articolo 19 elimina l'obbligo per i piccoli comuni di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali. Inoltre, in merito alla ripartizione dei fondi incentivanti per l'unione di comuni si introduce il principio in base al quale essa è effettuata tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia delle funzioni e dei servizi, del numero dei comuni partecipanti all'unione e della loro consistenza demografica. Infine, si elimina il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni e si rimuove la durata triennale delle convenzioni.

L'articolo 21 estende la disciplina di cui all'articolo 86, comma 5, del Testo unico degli enti locali, in materia di rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori locali, introdotta nel 2015, anche

alle spese derivanti da procedimenti conclusi o pendenti al momento dell'introduzione della disciplina.

Il Capo V, composto degli articoli 22 e 23, detta norme in materia di limiti di spesa.

L'articolo 22 interviene, con una serie di abrogazioni, ad eliminare alcune disposizioni vigenti finalizzate al contenimento della spesa sostenuta in determinati settori dalle pubbliche amministrazioni appartenenti al conto economico consolidato della pubblica amministrazione, inclusi gli enti locali. L'articolo interviene, in particolare, ad eliminare i vincoli alle spese per la formazione (comma 1), per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 2), per la stampa di relazioni e pubblicazioni (comma 3) e per l'acquisto di immobili (comma 4).

L'articolo 23 detta disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa per il funzionamento degli Enti locali.

Il Capo VI, composto degli articoli da 24 a 36, detta norme in materia di finanza locale.

L'articolo 24 consente ai comuni di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto che gestisce i rifiuti. In particolare, l'articolo modifica il comma 691 della legge di bilancio 2014, il quale prevede la possibilità per i comuni di affidare la riscossione della TARI ai soli gestori dei rifiuti cui, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo. La norma è volta quindi a eliminare il vincolo dell'esistenza dell'affidamento al 31 dicembre 2013 al fine di estendere la possibilità di affidamento del servizio di riscossione anche a eventuali nuovi gestori dei rifiuti.

L'articolo 25 proroga al 2020 la modalità semplificata di misurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. È inoltre definito un termine certo, al 30 aprile di ciascun anno, entro il quale il Comune

deve deliberare le tariffe della TARI, scollegando tale adempimento dalla deliberazione del bilancio di previsione.

I commi 1 e 3 dell'articolo 26 riproducono il contenuto di due disposizioni già vigenti, contenute rispettivamente nei commi 919 e 917 della legge di bilancio 2019. Esse consentono ai comuni, a decorrere dal 2019, di riavvalersi della facoltà di aumentare fino al 50 per cento le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato, nonché di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-2018, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018. Il comma 2 individua un metodo di calcolo per verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari predetti, resi inefficaci dalla citata sentenza della Consulta, rimettendo al Governo il compito di adottare le misure necessarie per la previsione di un rimborso da ripartirsi tra i comuni interessati.

L'articolo 27 prevede che l'addizionale comunale dei diritti d'imbarco aeroportuali venga versata ai comuni secondo le disposizioni che saranno stabilite con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'ANCI.

L'articolo 28 aggiorna l'importo forfetario del canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale (CO-SAP) da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali, portandolo da 0,77 a 2 euro per utenza nei comuni fino a 20.000 abitanti e da 0,62 a 1,80 euro per utenza nei comuni con oltre 20.000 abitanti.

L'articolo 29 reca semplificazioni e riduzioni fiscali per le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, in materia di imposta di registro sugli atti esecutivi e su quelli di trasferimento a titolo oneroso di diritti reali immobiliari.

L'articolo 30 dispone l'abrogazione e la modifica di alcune disposizioni del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) in materia di ripartizione ed impiego dei proventi delle sanzioni per le violazioni ai limiti di velocità, che siano accertate attraverso dispositivi di rilevamento dei limiti di velocità (portali, sistemi tutor) o attraverso mezzi a distanza (autovelox, telelaser etc.).

L'articolo 31 interviene sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, estendendo anche agli enti locali il beneficio della prenotazione a debito di imposte o di spese a carico, nonché dettando specifiche disposizioni concernenti l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le parti del processo già esenti da imposta da bollo.

L'articolo 32, facendo seguito a una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 44/2016), modifica la competenza territoriale delle commissioni tributarie nei casi in cui gli enti locali abbiano deciso di affidare in concessione a soggetti privati terzi le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali.

L'articolo 33 estende gli incentivi per la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale anche al caso di recuperi di entrate derivanti da ravvedimento operoso, a seguito di segnalazione qualificata del comune, in conseguenza delle attività di controllo relative a imposte dirette, IVA e imposta di registro, nonché di invito a comparire ai fini dell'accertamento con adesione.

L'articolo 34 consente ai comuni, con regolamento, di destinare una quota del gettito IMU al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche mediante l'attribuzione di

compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore delle entrate. Tale disposizione riprende, con alcune differenze, quanto già previsto dalla legge di bilancio 2019.

Al fine di contrastare l'evasione dei tributi locali, l'articolo 35 consente agli enti locali di subordinare il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni e dei relativi rinnovi, nonché la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività in esercizio, alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Inoltre, in caso di affidamenti di contratti pubblici, i predetti enti possono prevedere che il requisito di regolarità fiscale sussista anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante.

L'articolo 36 consente ai comuni di accedere, in forma gratuita e anche per via telematica, alle informazioni necessarie all'attività di riscossione detenute da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi.

Per quanto riguarda, infine, i profili inerenti alla quantificazione e alla copertura finanziaria, rinvia integralmente alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Claudio BORGHI, *presidente*, informa che nel corso della prossima settimana sarà convocata una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, per definire un'eventuale attività conoscitiva sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	44

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

C. 2100 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite riprendono l'esame a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 2, sui quali i relatori ed il Governo hanno espresso il parere nella seduta di ieri.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zanella 2.1 e 2.2 e l'articolo aggiuntivo Zanella 2.01.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano l'articolo aggiuntivo Zanichelli 2.02.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, Fiano, invita al ritiro degli emendamenti Bruno Bossio 3.1 e 3.2 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Capitano 3.4 e 3.6, sugli identici emendamenti Capitano 3.8 e Butti 3.9 e sull'emendamento Zanella 3.10.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Bruno Bossio 3.11, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Gianluca CASTALDI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.1, che è volto a garantire un quadro regolatorio certo in tema di sicurezza cibernetica. Ritiene peraltro, con particolare riferimento alla tecnologia del

5G, che non debbano essere previste disparità di trattamento fra aziende di Paesi UE e aziende appartenenti a Paesi extra UE, anche al fine di consentire all'Italia di rimanere sulla parte tecnologicamente più avanzata di tale mercato. A tale riguardo ritiene, inoltre, che non debbano prevalere motivazioni geopolitiche di origine internazionale.

Accoglie comunque l'invito al ritiro del suo emendamento 3.1, chiedendo tuttavia ai relatori e al Governo un supplemento di riflessione in merito.

Dichiara infine di ritirare anche l'emendamento 3.2 a sua prima firma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capitano 3.4 e 3.6, gli identici emendamenti Capitano 3.8 e Butti 3.9 e l'emendamento Zanella 3.10.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 3.11.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bruno Bossio 3.11, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, Fiano, esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 5.1 e Capitano 5.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 5.3, a condizione che sia

riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Gianluca CASTALDI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Federica ZANELLA (FI) dichiara di accettare la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento a sua prima firma 5.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Iezzi 5.1 e Capitano 5.2 ed approvano l'emendamento Zanella 5.3, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per la giornata di martedì 22 ottobre, nella quale saranno esaminati gli emendamenti accantonati all'articolo 1 e l'articolo aggiuntivo 4.01 del Governo con i relativi subemendamenti e si procederà quindi al conferimento del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea sul provvedimento.

Ricorda in proposito che il termine per la presentazione dei subemendamenti al predetto articolo aggiuntivo 4.01 è fissato alle ore 12 di domani, venerdì 18 ottobre.

Avverte inoltre che la seduta delle Commissioni riunite prevista per le 15.30 di oggi non avrà luogo.

La seduta termina alle 11.15.

ALLEGATO

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 3.

Al comma 3, sostituire le parole: con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo, ove necessario, la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza *con le seguenti:* se, a seguito della valutazione svolta da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), emergono elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo, ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilità

accertate, la sostituzione di apparati o prodotti.

3. 11. (Nuova formulazione) Bruno Bosio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: sistemi e servizi *fino a:* 11 dicembre 2015, n. 198, *con le seguenti:* sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa, entro trenta giorni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1.

5. 3. (Nuova formulazione) Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

(Approvato)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Atto n. 117 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	45
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vito Claudio Crimi.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Atto n. 117.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Cattoi,

ha formulato una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Vito Claudio CRIMI si scusa per l'assenza del rappresentante del Governo nella precedente seduta di esame del provvedimento, precisando peraltro come tale assenza sia stata dovuta alla partecipazione dei membri del Governo alle esequie degli agenti di polizia uccisi a Trieste lo scorso 4 ottobre.

In merito alle questioni che sono state poste nel corso della seduta, delle quali ha preso cognizione attraverso il resoconto della stessa, concorda con le precisazioni fornite in tale sede dal relatore, rilevando come il provvedimento in esame concerna l'articolazione territoriale delle questure, mentre la rimodulazione degli organici è oggetto di un diverso schema di decreto legislativo, l'Atto del Governo n. 119, all'esame della Commissioni riunite I e IV. Sottolinea peraltro come nello schema di decreto di cui all'Atto del Governo n. 119 si preveda un'attenuazione della riduzione dei posti di primo dirigente e come pertanto le questioni relative all'organico potranno essere affrontate in sede di esame di tale atto.

Wanda FERRO (FdI), pur prendendo atto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo a proposito della parziale attenuazione della riduzione degli organici dei primi dirigenti, ribadisce la necessità di conferire certezze agli operatori del settore, soprattutto per quanto riguarda l'organico e l'ambito di operatività di talune questure, tra le quali richiama quella di Perugia, oggetto di una sorta di declassamento. Al riguardo, nel considerare ancora poco rilevante l'indicato incremento di 30 unità negli organici dei primi dirigenti, si chiede, dunque, se il Governo abbia intenzione di andare oltre, prevedendo un potenziamento maggiore e chiarendo altresì le concrete modalità con cui verrà ripartito il personale tra le questure dei diversi territori. Rileva necessario infatti affrontare con efficacia talune criticità di organico, presenti soprattutto in certe aree e aggravate, peraltro, dall'elevato numero di pensionamenti.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede al rappresentante del Governo precisazioni per quanto concerne il pieno reintegro dei posti di primo dirigente, ribadendo come tale questione debba costituire, a suo avviso, oggetto di un'esplicita osservazione contenuta nel parere.

Il Sottosegretario Vito Claudio CRIMI ribadisce come lo schema di decreto in esame riguardi l'organizzazione territoriale delle questure e come l'attenuazione della riduzione del numero dei posti di primo dirigente sia oggetto di una specifica previsione contenuta nello schema di decreto di cui all'Atto del Governo n. 119, nel quale si prevede un reintegro di trenta unità di tale personale, e precisa come, dal momento che tale riduzione è compensata da un incremento relativo ad altre figure professionali, complessivamente si determini un ampliamento dell'organico e non una sua riduzione.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene insufficiente la risposta fornita dal Governo, giudicando necessario ripristinare integralmente i posti dei primi dirigenti, ri-

conducendoli a 709 unità. Giudica dunque necessario che il Governo si assuma la responsabilità di chiarire se abbia intenzione o meno di realizzare tale intervento di più ampia portata, osservando che il suo gruppo ritiene opportuno inserire nella proposta di parere un'osservazione che vada in tal senso, al fine di garantire i livelli occupazionali del comparto sicurezza, come auspicato anche dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

Il Sottosegretario Vito Claudio CRIMI osserva nuovamente come le questioni richiamate siano estranee alla materia trattata dall'Atto del Governo n. 117 in esame, invitando a porle in sede di esame dell'Atto del Governo n. 119.

Emanuele FIANO (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se l'Esecutivo stia valutando di realizzare un intervento che riconduca integralmente gli organici dei primi dirigenti alle dimensioni originariamente previste prima dei tagli operati nel corso della precedente Legislatura o se ritenga di doversi limitare ad un intervento di attenuazione della progressiva riduzione di organico prevista dalla normativa vigente.

Il Sottosegretario Vito Claudio CRIMI rileva come il ripristino dell'organico non sia al momento totale e ribadisce la necessità di formulare un'osservazione in tal senso in sede di esame dell'Atto del Governo n. 119.

Francesco Paolo SISTO (FI) ribadisce la necessità che il rappresentante del Governo chiarisca se intenda impegnarsi a realizzare un intervento di ripristino degli organici dei primi dirigenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo ha già rilevato, a più riprese, che appare opportuno affrontare tale questione nel corso dell'esame dell'Atto del Governo n. 119, che la Commissione esaminerà, a partire dalla seduta odierna, in congiunta con la IV Commissione.

Wanda FERRO (FdI) rileva come il rappresentante del Governo, rinviando la questione all'esame dell'Atto del Governo n. 119, non abbia assunto alcun impegno chiaro e dettagliato rispetto alle richieste avanzate, con particolare riferimento al reintegro pieno dell'organico dei posti di primo dirigente e che dunque un'osservazione in tal senso possa essere inserita anche nel parere che la Commissione si appresta a esprimere sullo schema di decreto in esame.

Rileva, altresì, come non sia stata fornita alcuna assicurazione circa la prospettata esigenza che non siano penalizzate talune questure, con particolare riferimento a quella di Perugia.

Emanuele FIANO (PD) giudica opportuno non caricare di eccessive aspettative la discussione sull'Atto di Governo n. 119, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ritenendo esagerato immaginare di veder risolti con quel provvedimento tutte le questioni del personale del comparto sicurezza. Dopo aver rilevato che gli interventi recati dall'Atto di Governo n. 119, a cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo, riguardano nello specifico i primi dirigenti, invita dunque a concentrarsi su tale specifica questione.

Richiamandosi anche alle considerazioni espresse dal deputato Molteni, nel suo ruolo di Sottosegretario per l'Interno rivestita nel precedente Esecutivo, osserva che le questioni più generali riguardanti la complessiva operatività del comparto sicurezza sono già state affrontate efficacemente dai precedenti Governi, sia nella passata Legislatura sia in quella attuale, attraverso interventi organici che, nei prossimi anni, dispiegheranno i propri effetti, portando ad una progressiva saturazione degli organici.

Il Sottosegretario Vito Claudio CRIMI, dopo aver dato atto al deputato Fiano della correttezza della sua analisi, ribadisce come l'Atto del Governo n. 119 preveda un'attenuazione della riduzione dell'organico.

Osserva come in questa fase procedurale la Commissione abbia la facoltà di inserire nel parere le osservazioni e le condizioni, anche puntuali, ritenute opportune indipendentemente dall'assunzione di eventuali impegni da parte del Governo, il quale terrà comunque nel debito conto le indicazioni contenute nel parere parlamentare.

Francesco Paolo SISTO (FI), a fronte di un atteggiamento, che definisce oscillante, del Governo, ritiene opportuno che la Commissione si pronunci con chiarezza, invitando l'Esecutivo, attraverso l'espressione di un parere efficace, a prendere una posizione univoca e responsabile. Occorre, a suo avviso, che siano fornite certezze circa l'intenzione del Governo di realizzare o meno un intervento che riconduca l'organico dei primi dirigenti al numero di 709 unità.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, nel ritenere comunque utile il dibattito svolto, rileva tuttavia come le questioni poste non possano essere trattate in riferimento all'atto in esame e ritiene pertanto di non modificare la proposta di parere già formulata nella seduta di ieri.

Nicola MOLTENI (LEGA) osserva come, al fine di compiere una valutazione complessiva circa le reali possibilità di reintegrare gli organici delle forze dell'ordine, appaia opportuno considerare, oltre agli interventi recati dall'Atto di Governo n. 119, quelli contemplati dal decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni per la riorganizzazione dei Ministeri, che ha disposto la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Ricorda inoltre che in merito all'efficienza e all'operatività del personale del comparto sicurezza è stato finora seguito un percorso virtuoso, avviato dall'ex Ministro Minniti, che aveva incrementato gli stanziamenti per il riordino delle carriere del comparto, e proseguito dall'ex Ministro Salvini, che aveva stanziato ulteriori ri-

sorse in merito, auspicando che tale percorso possa proseguire con il Governo in carica. Si dichiara orgoglioso del lavoro svolto, in particolare dal precedente Governo, che ha operato una riorganizzazione strutturale delle questure, aumentando nel complesso il personale delle questure italiane senza ridurre il personale delle questure oggetto di declassamento, quale, ad esempio, la Questura di Perugia. Ritiene comunque necessario adottare anche in futuro tutti gli interventi necessari, come auspicato dalla deputata Ferro, per assicurare a tali questure di mantenere un efficace grado di operatività.

Sottolinea dunque come il precedente Governo abbia svolto un'azione essenziale, volta a migliorare il processo di riordino dei ruoli e delle carriere delle forze dell'ordine, con interventi correttivi tesi a recepire le istanze delle organizzazioni sindacali; ritiene quindi necessario che il Governo in carica proceda lungo la medesima direzione, auspicando interventi efficaci, nel rispetto degli impegni già assunti.

Esprime conclusivamente la valutazione favorevole del suo gruppo sul provvedimento, fatta salva l'esigenza di affron-

tare le questioni relative ai primi dirigenti, auspicando inoltre che si possano reperire ulteriori risorse.

Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, stigmatizzando tuttavia la mancata assunzione da parte del Governo dell'impegno al pieno reintegro dei 709 posti di primo dirigente.

Wanda FERRO (FdI) torna a chiedere al rappresentante del Governo una risposta in merito alla questione del potenziamento dell'organico della Questura di Perugia, non comprendendo se l'Esecutivo intenda assumere al riguardo misure migliorative o peggiorative.

Il Sottosegretario Vito Claudio CRIMI richiama le considerazioni precedentemente svolte circa l'attenuazione della riduzione di organico prevista dall'Atto del Governo n. 119. Assicura, inoltre, come il potenziamento dell'organico delle questure più rilevanti non comporterà alcuna riduzione di organico nelle altre sedi.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.45.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto n. 117).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto del Governo n. 117);

segnalato come lo schema di decreto in esame si inquadri un più ampio progetto di revisione dell'organizzazione e delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

evidenziato come il provvedimento intenda opportunamente aggiornare la struttura organizzativa delle questure e ridisegnare l'articolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale, con l'obiettivo di allinearne l'organizzazione tenendo conto della revisione dell'assetto ordinativo delle pertinenti Direzioni centrali;

rilevato in dettaglio come l'articolo 3, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, preveda che, nell'ambito dell'ufficio polizia anticrimine opera il « gabinetto provinciale di polizia scientifica », deputato alle attività di sopralluogo

e segnalamento foto-dattiloscopico, agli accertamenti tecnici di specifica competenza e all'effettuazione di riprese audio, video e fotografiche, anche nei servizi di ordine pubblico;

rilevato altresì come l'articolo 3, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, come a sua volta novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto, definisce i compiti e le attribuzioni della « Squadra Mobile » con riferimento allo svolgimento delle attività investigative – di iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria – in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale e per la ricerca e cattura dei latitanti;

considerato che le modifiche apportate al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 dallo schema di decreto in esame sono volte a migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche attraverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di flessibilità e correlate alle specifiche esigenze operative e di contesto dei territori di riferimento, superando taluni elementi di rigidità dell'attuale assetto organizzativo;

rilevato in particolare come la funzione dei gabinetti provinciali di polizia scientifica sia di supporto per i servizi di ordine pubblico – compresi i cosiddetti « grandi eventi » –, per i servizi di polizia giudiziaria e per le esigenze connesse al

fenomeno dell'immigrazione irregolare e come le metodologie e le procedure tecniche impiegate dalla polizia scientifica nel sempre più importante e trasversale concorso alle attività istituzionali della Polizia di Stato debbano rispondere a standard di qualità definiti a livello internazionale, considerando anche che l'attività dei gabinetti provinciali di polizia scientifica viene svolta in stretto coordinamento tecnico con strutture specialistiche regionali o interregionali di polizia scientifica, a loro volta raccordate dal Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di assicurare l'uniformità operativa;

segnalato come l'assetto delle squadre mobili previsto dal citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, non faccia menzione delle strutture specializzate di contrasto alla criminalità organizzata, oggi costituite dalle sezioni «criminalità organizzata e catturandi» esistenti presso le Questure dei capoluoghi di distretto di Corte d'appello, istituite con decreto del Ministro dell'interno del 5 giugno 1998, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152;

sottolineato come la criminalità organizzata, con particolare riferimento a quella di stampo mafioso, si sia evoluta, nel corso degli anni, lungo due principali direttrici: la mimetizzazione delle strutture illecite e la progressiva assunzione di sembianze dell'impresa legale, nell'intento, da un lato, di conservare, avvalendosi della caratteristica forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, il monopolio dei mercati illegali e, dall'altro, di reimpiegare i proventi illeciti in attività legali;

evidenziato quindi come il contrasto al crimine organizzato richieda una efficace evoluzione organizzativa e funzionale degli apparati di sicurezza, sia di livello centrale sia livello periferico, che devono essere connotati da una spiccata vocazione investigativa sulla criminalità organizzata e sui correlati fenomeni collusivi, unita-

mente a un continuo aggiornamento e affinamento delle tecniche d'indagine;

rilevato come il riordino delle strutture centrali e periferiche del Dipartimento della pubblica sicurezza operata con il provvedimento in esame potrebbe costituire la premessa per una successiva revisione settoriale, mediante modifica del citato decreto del Ministero dell'interno del 5 giugno 2008, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'articolazione dei servizi interprovinciali, nell'ambito della quale potrebbe prevedersi anche il rafforzamento dell'asse funzionale con il Servizio centrale operativo, istituito per effetto del citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 1991,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità, in considerazione dell'elevata specializzazione e della versatilità d'impiego che li connota, di far dipendere direttamente i gabinetti provinciali di polizia scientifica dai gabinetti regionali e interregionali di polizia scientifica, valutando altresì l'utilità di modificare l'attuale denominazione dei suddetti gabinetti provinciali, al fine di valorizzarne la dimensione territoriale operativa;

b) valuti il Governo l'opportunità di procedere a una revisione della struttura e delle articolazioni dei servizi interprovinciali determinati con il decreto del Ministero dell'interno del 5 giugno 1998, prevedendo l'istituzione di strutture investigative, a competenza territoriale interprovinciale o interregionale, cui sia attribuita competenza in materia di contrasto delle organizzazioni più radicate e complesse di criminalità organizzate, nell'ambito dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e che costituiscano articolazioni periferiche del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di una delegazione di rappresentanti dei popoli indigeni dell'Amazzonia (*Svolgimento e conclusione*) 51

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 52

5-02929 Valentini: Sulla sede del consolato onorario francese a Ventimiglia 52

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 55

5-02930 Formentini: Sugli accordi bilaterali in materia energetica tra Italia e Paesi dell'area Eastmed 52

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 56

5-02931 Cabras: Sull'impegno anche in sede europea per il superamento della crisi tra Governo centrale spagnolo e Governo regionale catalano 53

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 57

5-02932 Delmastro delle Vedove: Sul negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea .. 53

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 58

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sull'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di una delegazione della Commissione Parlamentare per il Futuro della Repubblica di Finlandia (*Svolgimento e conclusione*) 54

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza
della presidente Iolanda DI STASIO.*

La seduta comincia alle 9.20.

**Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella
Comunità internazionale per la promozione e tutela
dei diritti umani e contro le discriminazioni.**

**Audizione di una delegazione di rappresentanti dei
popoli indigeni dell'Amazzonia.**

(Svolgimento e conclusione).

Iolanda DI STASIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Nino SANTOMARTINO, *vicepresidente della Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV)*, Luis Ventura FERNANDÉZ, *rappresentante del Consiglio indigenista missionario del Brasile (CIMI)*, nonché Varney da Silva TAVARES KANAMARY, José Luiz CASSUPÀ e Zenilda Maria DE ARAÚJO, *rappresentanti dei popoli indigeni dell'Amazzonia*, svolgono interventi sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per svolgere considerazioni, Iolanda DI STASIO, *presidente*, Riccardo OLGATI (M5S) e Paolo FORMENTINI (LEGA).

Nino SANTOMARTINO, *vicepresidente della FOCSIV*, Luis Ventura FERNANDÉZ, *rappresentante del CIMI*, e Zenilda Maria DE ARAÚJO, *rappresentante dei popoli indigeni dell'Amazzonia*, integrano gli interventi già svolti.

Iolanda DI STASIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Piero FASSINO, *presidente*, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02929 Valentini: Sulla sede del consolato onorario francese a Ventimiglia.

Osvaldo NAPOLI (FI), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Osvaldo NAPOLI (FI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo e convinto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Ambasciata di Francia in Italia, cooperando proficuamente, sapranno individuare la soluzione più idonea per la nuova sede del consolato onorario francese a Ventimiglia.

5-02930 Formentini: Sugli accordi bilaterali in materia energetica tra Italia e Paesi dell'area Eastmed.

Paolo FORMENTINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, prende atto della risposta del Governo, invitando l'Esecutivo ad assumersi maggiori responsabilità sul tema e a non

pregiudicare opportunità cruciali per gli interessi del nostro Paese: la diversificazione delle rotte, unitamente a quella delle fonti energetiche, costituisce infatti una priorità per un Paese, come l'Italia, povero di materia prime. In tale contesto, occorre adoperarsi per difendere e consolidare il ruolo dell'Italia nell'area Eastmed.

5-02931 Cabras: Sull'impegno anche in sede europea per il superamento della crisi tra Governo centrale spagnolo e Governo regionale catalano.

Pino CABRAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, frutto della consapevolezza circa l'impatto che la questione catalana ha su tutta la Spagna: le pesanti condanne inflitte ai protagonisti della turbolenta stagione autonomista operano, infatti, su un crinale delicato, a cavallo tra ordine pubblico, legalità e diritti politici e, in generale, riguardano una vicenda connessa in buona parte ad una genuina dinamica democratica.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pino CABRAS (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo che, tuttavia, dimostra come le valutazioni su una materia possano talvolta divergere a seconda che la si guardi con la prospettiva del Parlamento o con quella dell'Esecutivo. Nel caso in oggetto, dal suo punto di vista di parlamentare, l'azione degli indipendentisti catalani si presenta come un atto genuinamente politico, assimilabile a quello messo in atto dagli indipendentisti scozzesi, con la sostanziale differenza che gli scozzesi sono riusciti ad ottenere quello che rivendicavano solo in ragione del differente contesto costituzionale. Ribadendo la necessità di rispettare le rivendicazioni della Catalogna, che hanno un radicamento profondo e hanno portato a risultati importanti, ad esempio sul terreno del riconoscimento linguistico in tutti i cicli dell'istruzione, invita il Governo a mantenere alta l'attenzione sulla situazione

per scongiurare ogni cedimento alla violenza, anche nel dibattito pubblico.

5-02932 Delmastro delle Vedove: Sul negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando l'intervento già svolto in occasione della discussione nei giorni scorsi di risoluzioni sulla offensiva turca in atto nel nord della Siria. In aggiunta a tutto quanto sta già avvenendo in termini di morti, feriti e sfollati, oltre che di minaccia da parte di Erdogan all'Europa rispetto al dare via libera ad una sorta di invasione di migranti, segnala che vi sono notizie secondo cui l'esercito turco starebbe utilizzando napalm e bombe al fosforo nell'offensiva contro i curdi. Rispetto a tutto ciò, come già rappresentato sia in Commissione sia in Aula, occorre davvero che l'Italia si distingua per un'iniziativa esplicita sulla chiusura *sine die* del negoziato di adesione della Turchia all'UE, considerato che Erdogan ha dimostrato in tutti i modi di non fare parte del consesso europeo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo. Pur riconoscendo l'affabilità e la competenza del sottosegretario Scalfarotto, prende atto che l'Esecutivo non intende porre in sede europea la questione della revoca dello *status* della Turchia di Paese candidato all'adesione. Rammenta, altresì, che nel corso del recente dibattito in Aula, un collega appartenente allo stesso gruppo del sottosegretario Scalfarotto – Italia viva – ha auspicato la sospensione dell'erogazione dei fondi europei all'Ungheria di Orban. A suo avviso, dunque, per l'attuale maggioranza i veri avversari sono i sovranisti e non gli islamisti come Erdogan, nonostante le nefandezze che quest'ultimo sta mettendo in atto, non solo con l'inva-

sione del nordest della Siria e il connesso massacro dei curdi, ma anche con le attività illegali di trivellazione nel Mediterraneo orientale. Ribadisce che la permanenza in vita del negoziato, anche solo sul piano formale, frutta al sedicente « sultano » turco 58 miliardi di euro di fondi europei che appaiono per lo più investiti nella jihad contro l'Occidente, come dimostrano anche i flussi incontrollati di miliziani di *Daesh* attraverso le frontiere turche. Conclude che, se il Governo non chiederà la revoca dello *status* di candidato, questo renderà il nostro Paese complice del regime di Erdogan.

Piero FASSINO, *presidente*, ritenendo opportuna un'osservazione di merito da parte sua, invita il collega Delmastro delle Vedove a distinguere la legittima critica verso il governo in carica in un Paese dalla sospensione di un processo di adesione che investirebbe un intero Paese, la cui linea di governo potrebbe anche cambiare in futuro.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), alla luce di quanto testé osservato dal vicepresidente Fassino, coglie l'occasione per chiarire la posizione del suo gruppo, da sempre di netta contrarietà all'ingresso della Turchia in Europa principalmente sul piano delle differenze culturali e valoriali.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

**COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE
DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTE-
NIBILE**

INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza
della presidente Lia QUARTAPELLE PRO-
COPIO.*

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sull'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di una delegazione della Commissione Parlamentare per il Futuro della Repubblica di Finlandia.

(Svolgimento e conclusione).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pia RANTALA-EBNGERG, *Ambasciatore della Repubblica di Finlandia*, svolge un breve intervento introduttivo.

Joakim STRAND e Pirkka-Pekka PETELIUS, *presidente e vicepresidente della Commissione parlamentare per il futuro della Repubblica di Finlandia*, svolgono interventi e pongono quesiti sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, a più riprese, Andrea COLLETTI (M5S), a più riprese, Angela SCHIRÒ (PD) e Paolo FORMENTINI (Lega).

Kristiina SALONEN, Sinuhe WALLIN-HEIMO, Pekka AITTAKUMPU, Katja HÄNNINEN e Sari TANUS, *componenti della Commissione parlamentare per il futuro della Repubblica di Finlandia*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02929 Valentini: Sulla sede del consolato onorario francese a Ventimiglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La presenza di un Ufficio consolare della Repubblica Francese a Ventimiglia risale al 1948. L'attuale sede del Consolato onorario in Via Martiri della Libertà 2, risale alla fine degli anni '90 e, fino agli eventi richiamati dall'Onorevole interrogante, non risulta che tale ubicazione abbia mai fatto registrare problemi di ordine pubblico.

La materia dell'istituzione degli Uffici consolari stranieri – di carriera e onorari – e della nomina dei rispettivi titolari in Italia è regolata dal diritto e dalla prassi internazionali, in particolare dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963. In materia di « stabilimento d'un posto consolare », la predetta Convenzione (articolo 4, commi 2 e 3) dispone in modo chiaro che: « La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono determinate dalla Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza » e che: « modificazioni ulteriori possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede del posto consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione consolare, solamente con il consenso dello Stato di residenza ».

Nel caso di specie, poiché si apprende dal testo della presente interrogazione che

non sarebbe stato rinnovato il comodato d'uso da parte del comune di Ventimiglia per gli attuali locali del Consolato onorario di Francia – rispetto a cui, peraltro, l'Ambasciata francese in Italia non ha fatto pervenire alla Farnesina alcuna comunicazione – le Autorità francesi potranno individuare una nuova sede, che dovrà essere sottoposta ad approvazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano.

Tale autorizzazione viene concessa sulla base di una serie di criteri che contemplano anche l'idoneità della sede stessa dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine viene condotta una specifica istruttoria che coinvolge le altre competenti Autorità italiane: Ministero dell'interno, prefettura territorialmente competente – in questo caso Imperia – e organi di controllo.

Posso pertanto assicurare che la Farnesina valuterà attentamente – in raccordo con l'Ambasciata di Francia a Roma – le proposte che perverranno al riguardo, tenendo conto della problematica in oggetto, assicurando la massima attenzione nell'esame dell'idoneità dell'eventuale nuova sede consolare onoraria di Francia a Ventimiglia.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02930 Formentini: Sugli accordi bilaterali in materia energetica tra Italia e Paesi dell'area Eastmed.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il gas naturale, incluso il GNL (gas naturale liquefatto), resta la principale risorsa a basse emissioni per la transizione energetica, guidata dalle rinnovabili, verso un futuro a zero emissioni di carbonio della nostra economia.

L'Italia importa il proprio fabbisogno di gas principalmente dalla Russia, che è anche il principale fornitore dell'UE, e a seguire anche da Algeria, Qatar e Libia.

Anche per questo siamo da tempo in prima linea nel Mediterraneo orientale per diversificare le fonti di approvvigionamento e incrementare il nostro ruolo di *hub* energetico sul fronte europeo meridionale. Lo stiamo facendo con un approccio coeso di sistema, rendendo l'Italia un pilastro della ricerca e dell'utilizzo delle risorse energetiche dal bacino orientale del Mediterraneo.

A tal fine è importante anzitutto ricordare che siamo tra i detentori della quasi totalità delle concessioni esplorative nelle aree di Cipro e che siamo impegnati in esplorazioni anche in Libano. Una presenza con basi solide e ben radicate nelle collaborazioni stabilite nei decenni passati con gli altri principali Paesi dell'area.

A riprova di quanto sopra, l'Italia è l'unico Paese G20 tra i fondatori dell'*East Mediterranean Gas Forum*, che ha sede al Cairo. Il *Forum* è una preziosa piattaforma di dialogo, a o livello Ministeriale e tecnico, su concrete collaborazioni per ricerca, utilizzo ed esportazione del gas dell'area, principalmente verso l'Europa. Abbiamo già partecipato a due riunioni ministeriali e a numerosi tavoli tecnici. È un chiaro successo diplomatico del nostro Paese, che si rilancia ulteriormente nel ruolo di *hub* energetico.

La nostra presenza nell'*East Mediterranean Gas Forum* è connessa alle concrete prospettive di importazione di gas naturale liquefatto, disponibili a breve termine. Impianti di liquefazione presenti nell'area, in alcuni casi controllati da nostre imprese, favoriranno l'arrivo nel nostro Paese delle enormi risorse di gas presenti nel Mediterraneo orientale. L'Italia sarà mercato di sbocco – oltre che di transito verso gli altri mercati europei – grazie agli impianti per il GNL presenti sul nostro territorio e a largo delle nostre coste. E in questo modo che stanno per essere rese disponibili anche le ingenti risorse di gas di Israele, fino ad oggi senza possibilità di essere esportate.

Nel medio-lungo periodo possiamo inoltre fare affidamento su una proficua interlocuzione per nuovi progetti infrastrutturali con Cipro, Grecia e Israele, anche in questo caso di riconosciuta rilevanza per l'intera UE.

In conclusione, l'azione italiana in un'area storicamente percorsa da tensioni ed instabilità dimostra che l'energia può essere elemento inclusivo di crescita comune. Per comprendere come sia possibile trarre benefici dallo sfruttamento di tali risorse in termini di sicurezza, stabilità e prosperità condivise è sufficiente ricordare che dell'*East Mediterranean Gas Forum* fanno parte allo stesso tempo Israele e Palestina. L'Italia continuerà dunque a sostenere tali collaborazioni nell'ambito del suo ruolo di primo piano nel Mediterraneo orientale, garantito da ottime relazioni con i principali attori dell'area e capacità industriali in termini di ricerca, estrazione e trasporto.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02931 Cabras: Sull'impegno anche in sede europea per il superamento della crisi tra Governo centrale spagnolo e Governo regionale catalano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano segue con la massima attenzione, al pari degli altri partner europei, gli sviluppi legati alla questione catalana.

Sullo specifico episodio della sentenza di condanna dei politici indipendentisti catalani emessa lo scorso 14 ottobre, l'Ambasciatore d'Italia a Madrid, Stefano Santino, ha incontrato, all'indomani della sentenza [il 15 ottobre], assieme agli altri ambasciatori europei, il Ministro degli esteri spagnolo, Josep Borrell, il quale ha voluto ribadire come il verdetto del Tribunale supremo fosse il risultato di un processo svoltosi con grande trasparenza, rigore e professionalità e come al centro delle condanne ci fossero le condotte individuali e non le idee. Anche in altre successive, recenti, occasioni le autorità spagnole hanno rimarcato agli ambasciatori accreditati in Spagna l'indipendenza dei giudici e la natura inviolabile dell'integrità territoriale.

Il Ministro degli esteri spagnolo, nonché futuro Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'UE, ha altresì fatto espresso appello alla comprensione, all'appoggio e alla solidarietà delle capitali europee, « al fine di superare la campagna di disinformazione sulla crisi catalana ». Borrell ha aggiunto che il Governo spagnolo non si illude che la questione sia risolta esclusivamente at-

traverso la sentenza della magistratura; tuttavia, a suo giudizio, ora più che mai occorre superare la spaccatura creatasi in Catalogna, onde iniziare un processo di rilancio della convivenza, attraverso il dialogo, da condurre nel rispetto della legge. In tal senso, ha condannato il linguaggio estremista che, a Barcellona come a Madrid, radicalizza lo scontro anzitutto tra gli stessi catalani.

Secondo il Ministro spagnolo uno spiraglio di riconciliazione è offerto proprio dalla sentenza: oltre a escludere l'ipotesi di reato più grave, la ribellione, i giudici hanno infatti negato la pericolosità sociale dei condannati, aprendo la strada a che l'autorità penitenziaria catalana possa concedere i primi benefici di pena già nei prossimi mesi.

Per quanto attiene al quesito specifico posto dall'Onorevole interrogante, trattandosi di questioni interne spagnole e che afferiscono al rispetto del quadro costituzionale e dello Stato di diritto di un Paese membro dell'UE, non si ritiene opportuno intraprendere iniziative di carattere bilaterale che abbiano ad oggetto i rapporti tra il governo regionale catalano e il governo centrale del Regno di Spagna, che rischierebbero, peraltro, di provocare effetti controproducenti su una questione già di per sé molto delicata.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02932 Delmastro Delle Vedove: Sul negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Malgrado il carattere strategico della *partnership* UE-Turchia a fronte delle complesse sfide globali (fenomeni migratori, contrasto al terrorismo, cooperazione economica e in campo energetico), è da constatare che i negoziati per l'adesione di Ankara, avviati nel 2005, sono al momento congelati.

A seguito dei preoccupanti arretramenti sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali e della libertà di espressione, accentuatasi dopo il fallito colpo di Stato del luglio 2016, il Parlamento europeo ha formalizzato già in una risoluzione del novembre successivo la richiesta di sospensione dei negoziati di adesione della Turchia all'UE.

L'«allontanamento» della Turchia dai valori europei e dall'*acquis* comunitario è stato confermato da ultimo nel Rapporto Paese pubblicato il 29 maggio scorso, nel quadro del Pacchetto Allargamento 2019 stilato dalla Commissione.

Le Conclusioni del Consiglio affari generali del giugno 2019, successivamente approvate, dal Consiglio Europeo, sempre a giugno, riflettono le notevoli preoccupazioni degli Stati membri e della Commissione rispetto al notevole deterioramento in materia di diritti umani, Stato di diritto, riforme (pubblica amministrazione e sistema giudiziario), sistema economico, lotta alla corruzione e al crimine organizzato. Le predette Conclusioni sanciscono che i negoziati di adesione della Turchia sono giunti di fatto a un punto morto, escludendo espressamente l'apertura o la chiusura di altri capitoli negoziali e le attività per la modernizzazione dell'Unione doganale UE-Turchia.

Le iniziative turche nel Mediterraneo orientale e nel Mare Egeo hanno portato ad un ulteriore irrigidimento della posizione europea. Le Conclusioni del Consiglio affari esteri dello scorso 15 luglio hanno infatti sancito l'interruzione dei negoziati sull'Accordo di trasporto aereo, la sospensione delle riunioni dei Dialoghi di alto livello UE-Turchia e del Consiglio di associazione (l'ultima riunione si è tenuta nel marzo 2019) e la riduzione dei fondi di pre-adesione (IPA) destinati ad Ankara.

Da ultimo, il Consiglio affari esteri di lunedì scorso ha adottato due Conclusioni dal tenore particolarmente fermo sulle attività militari nel Nord-Est della Siria e sulle perduranti iniziative turche nel Mediterraneo orientale. Da queste conclusioni stanno già ora discendendo una serie di effetti pratici, con la sospensione della vendita di armi alla Turchia da parte dei principali esportatori europei – tra cui anche l'Italia – e con la predisposizione di « misure mirate » nei confronti di soggetti turchi coinvolti in operazioni illegali nella Zona economica esclusiva di Cipro.

L'Italia, insieme ai partner europei, guarda con grande preoccupazione ai rischi di involuzione dello Stato di diritto e alle limitazioni delle libertà fondamentali in Turchia, e nutre una profondissima inquietudine per i recenti sviluppi al confine con la Siria. Al tempo stesso, però, si ritiene opportuno mantenere aperti i canali di dialogo con Ankara, anche in considerazione delle complesse sfide comuni sullo scenario globale, ed in particolare riguardo alla questione migratoria,

sulla quale la Turchia ha sinora collaborato, anche con il sostegno europeo. Resta, infine, – desidero sottolinearlo – l'esigenza di ispirare le misure verso Ankara al principio di gradualità e reversibilità, nel

caso di sviluppi positivi, in modo da conservare importanti leve per i rapporti con la società civile turca, non sempre completamente rappresentata dalle posizioni del suo Governo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	60
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 118	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 12.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 118.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il provvedimento è assegnato, oltre che alla Commissione Difesa, anche – per i soli profili di carattere finanziario – alla Commissione Bilancio e che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 29 novembre 2019.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, ricorda che la delega legislativa per l'adozione del provvedimento è contenuta nell'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 (decreto sicurezza). Tale disposizione ha, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto legislativo n. 94 del 2017, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del citato « decreto sicurezza ». Tale articolo ha infatti istituito un apposito Fondo nel quale sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e ulteriori risorse stanziare con successivi provvedimenti normativi.

Per quanto concerne il contenuto del provvedimento segnala che da un punto di vista formale lo schema è strutturato in maniera analoga al decreto legislativo n. 94 del 2017, di riordino delle Forze armate ed è, pertanto, composto di 12 articoli aventi la stessa rubrica delle disposizioni di quel decreto. Si tratta principalmente di novelle al Codice dell'ordinamento militare che si sono rese necessarie anche per apportare talune correzioni a quanto disposto con il richiamato provvedimento di riordino rispetto al quale la relativa legge di delega non aveva contemplato la facoltà di adottare successivi decreti legislativi correttivi. Tale facoltà era stata, invece, prevista dalla legge n. 124 del 2015, concernente il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

In estrema sintesi, lo schema ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. In virtù del collegamento funzionale con il decreto legislativo n. 94 del 2017, si prevedono disposizioni che incidono sul reclutamento, l'avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici del personale militare. Nel dettaglio, l'articolo 1 reca disposizioni comuni a più categorie di personale militare, compreso il personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Si tratta di una serie norme che incidono su una eterogeneità di istituti giuridici. In estrema sintesi, si individuano ulteriori requisiti per il reclutamento nelle Forze armate, si incide sulla disciplina della riserva dei posti nei concorsi di cui all'articolo 673, sull'aspettativa, sulle dimissioni volontarie e il transito del personale militare nei ruoli civili. Viene, inoltre, novellato l'articolo 627 del Codice, al fine di chiarire che gli appartenenti al ruolo Sergenti, nell'ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse e si modifica la rubrica dell'articolo 2209-*septies* al fine di precisare che le disposizioni transitorie dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri sono riferite al personale militare fino al grado

di tenente colonnello e gradi corrispondenti, eliminando dubbi interpretativi dovuti all'attuale formulazione che fa riferimento al « personale non dirigente ». Segnala, inoltre, la novella all'articolo 640, che consente alle aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e impossibilitate a svolgere gli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare, di svolgere i richiamati accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione dell'impedimento, per una sola volta, anche in deroga, ai limiti di età.

I successivi articoli 2 e 3 recano disposizioni in materia di ufficiali. Al riguardo, sempre attraverso apposite novelle al Codice dell'ordinamento militare, si prevede il divieto per i medici militari di svolgere, nell'esercizio delle attività libero professionali, attività peritali di parte nei giudizi contro l'amministrazione Difesa; si contempla, inoltre, la possibilità di bandire concorsi per l'alimentazione di ufficiali medici in servizio permanente, da trarre con il grado di capitano, in caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie. Ulteriori modifiche riguardano i periodi di permanenza e i limiti di età per l'accesso in determinati ruoli. Nel dettaglio, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico connesso con gli investimenti nel settore formativo da parte delle Forze armate, si prevede l'aumento, da 11 a 15 anni, del periodo di ferma per gli ufficiali allievi delle accademie militari iscritti a corsi di laurea della durata di sei anni. Si innalza, inoltre, il limite di età, da 56 a 60 anni, ai fini del richiamo in servizio dalla riserva di complemento e da 45 a 55 anni, fino al 2024, per l'accesso al ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano. Segnala, inoltre, la proroga, dal 2019 al 2029, dell'istituto del collocamento a disposizione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo e la novella all'articolo 1094, concernente le attribuzioni dei gradi vertice, volta a prevedere il collocamento in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Segretario generale.

I successivi articoli 4 e 5 recano disposizioni in materia di marescialli. Nel dettaglio, segnala, in particolare, l'innalzamento del limite d'età da 40 a 45 anni per il concorso interno per il reclutamento dei marescialli riservato agli appartenenti al ruolo sergenti e l'abbassamento del periodo minimo di formazione, da sei a tre mesi, per il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli. Si contempla, inoltre, la riduzione della permanenza nel grado da 7 a 6 anni per l'avanzamento a maresciallo capo; la riduzione della permanenza nel grado da 8 a 7 anni per l'avanzamento a primo maresciallo; la riduzione dei periodi di permanenza dei sottufficiali del ruolo musicisti; l'estensione agli iscritti al ruolo d'onore dei diritti del regime transitorio per l'attribuzione del grado di luogotenente, già previsto per il restante personale; la previsione che le promozioni al grado di luogotenente avvengano ad anzianità nel periodo transitorio dal 2018 al 2022; l'estensione al 75 per cento dell'aliquota di valutazione fino al 2029 delle promozioni a luogotenente.

Con riferimento alla categoria dei sergenti, gli articoli 6 e 7 modificano la disciplina della riserva di posti per il reclutamento in tale ruolo prevedendo, in particolare, l'abbassamento del limite minimo, dal 50 al 40 per cento, dei posti riservati ai volontari in servizio permanente e un innalzamento del limite massimo, dal 50 al 60 per cento, dei posti disponibili mediante concorso per soli titoli riservato ai volontari con anzianità minima di dieci anni. Si prevede, inoltre, l'innalzamento, da 4 a 5 anni, del periodo di permanenza minimo nel grado per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo e la riduzione dei periodi di attribuzione specifica e imbarco per i sergenti, in linea con le riduzioni dei tempi di avanzamento operati dal riordino del 2017. Si stabilisce, inoltre, la riduzione, da tre a due mesi, della durata del corso di aggiornamento e formazione professionale per i vincitori del concorso ruolo sergenti, la riduzione da 8 a 6 anni della permanenza nel grado di sergente mag-

giore capo per l'accesso alla qualifica speciale e la previsione di un periodo transitorio con anzianità diverse di permanenza nel grado, al fine di evitare possibilità di scavalcamento.

Gli articoli 8 e 9 recano disposizioni in materia di graduati e truppa. Segnala, in particolare, la novella all'articolo 782, in materia di «speciali obblighi di servizio per i volontari» volta a specificare l'inizio della decorrenza e della scadenza dei vincoli di ferma e l'abrogazione dell'articolo 1049, concernente le «Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente» trattandosi di una norma superata dalle innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 94 del 2017 all'articolo 1047 che disciplina le Commissioni di avanzamento permanenti. Segnala, poi, la novella all'articolo 1307-*bis* in materia di «avanzamento dei volontari in servizio permanente». Al riguardo, ai fini del procedimento di attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti, si prevedono disposizioni che, secondo quanto precisato dal Governo nella relazione illustrativa, rendono più chiara la formazione dell'aliquota e le valutazioni di eventuali provvedimenti disciplinari. Si prevede, inoltre, la riduzione da otto a sei anni del requisito di anzianità di grado. Al comma 2 dell'articolo 1524 viene, inoltre, fissato in trentacinque anni il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate, analogamente al limite massimo stabilito per il reclutamento degli atleti.

L'articolo 10 reca disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare. Al riguardo, segnala, in particolare, il nuovo comma 8-*bis* all'articolo 10 del decreto legislativo n. 94 del 2017, che prevede l'attribuzione di un assegno personale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017, il grado di sergente. Tale assegno è pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1°

ottobre 2017, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente. La modifica prevede, inoltre, l'inserimento del nuovo comma 9-bis, prevedendo che il compenso per lavoro straordinario per i capitani che alla data del 1° gennaio 2018 non hanno maturato un'anzianità di tredici anni dalla nomina ad ufficiale sia corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. Si inserisce, inoltre, la lettera b-bis al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 94 del 2017, recante norme transitorie e finali, al fine di riconoscere un assegno lordo *una tantum* al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, abbia conseguito, entro il 30 settembre 2017, il grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado. Vengono, inoltre, inserite altre modifiche per completare l'estensione delle norme di concertazione al personale dirigente.

L'articolo 11 reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Al riguardo, si prevede l'estensione della corresponsione dell'assegno personale di riordino non riassorbibile, di importo pari a 650 euro, in luogo dell'equivalente assegno *ad personam* riassorbibile, per 13 mensilità e fino al grado di maggiore, agli ufficiali che abbiano maturato i 13 anni dalla nomina a ufficiale/aspirante, prima del 1° gennaio 2018, nonché l'attribuzione di un assegno lordo *una tantum* al personale non interessato dagli effetti del riordino in quanto già in possesso della qualifica speciale del grado apicale della propria categoria. Osserva, altresì, che l'articolo 12 contiene le necessarie coperture finanziarie.

Sottolinea in conclusione che il provvedimento ha a oggetto il riordino delle carriere. In sostanza, si tratta di determi-

nare il trattamento economico stipendiale di tutto il personale. Al riguardo, tale trattamento è totalmente parametrizzato, nel senso che ad ogni grado o qualifica è associato un parametro, il cui valore unitario determina automaticamente l'ammontare dello stipendio. Anche la parte variabile del trattamento economico corrisposta attraverso numerose indennità di base e accessorie è legata a parametri fissi. Questo modello suscita perplessità legate all'imminente introduzione nel mondo delle Forze armate di associazioni a carattere sindacale con capacità di raggiungere accordi contrattuali attraverso un procedimento di negoziazione. Con un sistema parametrico rigido, l'attenzione del negoziato è portata ad intervenire sulla carriera gerarchica. Poiché, allo stato attuale, ogni aumento di stipendio è legato ad una promozione gerarchica, questo modello tende alla naturale proliferazione di gradi e qualifiche alle quali con difficoltà si deve cercare di corrispondere con impieghi funzionali. Tracce evidenti di questa commistione di interessi possono essere trovate in questo provvedimento e in quello che lo ha preceduto. I deputati dovranno pertanto prestare attenzione agli effetti economici che verranno introdotti con il provvedimento e considera indispensabile esaminare attentamente le tabelle che l'Amministrazione della Difesa ha fornito nella Relazione tecnica, eventualmente chiedendo che vengano integrate con un quadro dettagliato dei trattamenti economici in essere e delle variazioni che il provvedimento determinerà per i singoli gradi e qualifiche di ogni categoria.

Prospetta l'eventualità che i suoi dubbi possano essere dissipati dai contenuti di un ciclo di audizioni.

Davide GALANTINO (FdI) rileva che il provvedimento nasce dall'esigenza di porre rimedio, attraverso una serie di correzioni normative, a gravi errori compiuti dai precedenti Governi nell'esercizio della delega conferita dal Parlamento. In particolare, le criticità più evidenti derivano da norme che hanno determinato una situa-

zione di sbilanciamento a favore dei gradi apicali e reso meno lineare il percorso delle carriere. Ritiene fondamentale approfondire tutti i complessi aspetti dello schema e preannuncia la richiesta del proprio gruppo di svolgere un'adeguata attività conoscitiva.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) sottolinea la complessità della materia affrontata dal provvedimento e ricorda come il precedente Governo abbia preso consapevolezza delle situazioni di difficoltà discendenti dal primo decreto inerente il riordino delle carriere ed abbia inserito, nel decreto sicurezza, una norma di delega per adottare decreti correttivi precedentemente non previsti. Lo schema incide in particolare su due aspetti: quello normativo e quello economico. Al riguardo, condivide le considerazioni del relatore e ritiene opportuno riflettere adeguatamente. Ciò anche a motivo dei cambiamenti nei rapporti relativi alla trattativa sulle retribuzioni che si verificheranno nel passaggio da un quadro di concertazione ad uno di contrattazione. Si associa, pertanto, alla richiesta di audizioni.

Maria TRIPODI (FI) concorda con la necessità di programmare un ciclo di audizioni e sottolinea l'esigenza di migliorare il provvedimento, evitando così di mortificare le aspettative del personale militare che svolge i propri compiti con alto senso del dovere.

Francesco D'UVA (M5S) non disconosce la sensatezza delle richieste istruttorie dei colleghi. Tuttavia, non vorrebbe che un ciclo troppo nutrito di audizioni conducesse a un parere sullo schema di decreto legislativo che delegittimasse la legge delega e producesse proposte di modifica testuale che ne eccedessero l'ambito.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) osserva che la complessità della materia richiede

però un'analisi attenta e l'eventualità di correzioni.

Maria TRIPODI (FI) si associa.

Wanda FERRO (FdI), nel condividere la posizione del collega Ferrari, fa presente che un sostanzioso apporto in sede conoscitiva dovrà, a suo avviso, interessare sia l'atto 118, sia l'atto 119.

Alberto PAGANI (PD) coglie il senso dei rilievi del collega D'Uva, circa l'insidia di rimettere surrettiziamente in discussione, in sede di espressione del parere, le determinazioni normative contenute nella legge delega. Tuttavia, gli sviluppi dell'esame in sede referente delle proposte di legge 875 Corda e abbinata rendono evidente una necessità di conciliazione tra il decreto legislativo in discussione e il conferimento di poteri contrattuali a nuovi soggetti interni al settore militare.

Francesco D'UVA (M5S) concorda con il relatore e, nello spirito da questi proposto, si rimette alle determinazioni dei gruppi parlamentari circa l'attività conoscitiva da svolgere.

Il sottosegretario Giulio CALVISI dichiara che il Governo è totalmente disponibile a un proficuo dialogo con la Commissione, onde approfondire gli aspetti che necessitano di chiarimenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 780 Caso, recante modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

Audizione di rappresentanti di Federcarrozzieri	65
Audizione di rappresentanti dell'Associazione MÒ BAST	65

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 ottobre 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 780 Caso, recante modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

Audizione di rappresentanti di Federcarrozzieri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.10.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione MÒ BAST.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità della Regione Siciliana, Marco Falcone, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Mario Mega a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (nomina n. 33) 66

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Mario Mega a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto. Nomina n. 33 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 66

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 ottobre 2019.

Audizione dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità della Regione Siciliana, Marco Falcone, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Mario Mega a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (nomina n. 33).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Mario Mega a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Nomina n. 33.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 2 ottobre 2019.

Elena MACCANTI (LEGA) chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta per consentire lo svolgimento di una riunione dei gruppi di opposizione, alla luce di quanto emerso nell'audizione testé svolta.

Alessandro MORELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 14.40 riprende alle 14.50.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina da parte della Commissione, inizialmente fissato all'8 ottobre 2019, è stato prorogato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, fino al 18 ottobre.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'atto di nomina in esame.

In particolare, esprime un giudizio favorevole circa il possesso dei requisiti da parte del candidato, mentre ritiene di esprimere una valutazione critica, sia nel merito che nel metodo, riguardo all'istituzione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto, che non ha visto il raggiungimento dell'intesa con le regioni coinvolte. Al riguardo ricorda come a suo tempo il Partito democratico abbia votato contro il decreto « fiscale » del 2018, che prevedeva tale istituzione. Evidenzia come nell'audizione svoltasi ieri la ministra Paola De Micheli abbia annunciato l'intenzione del governo di procedere ad una revisione dell'attuale assetto dell'autorità di sistema portuale, anche in vista della pronuncia della Corte costituzionale attesa per il gennaio 2020.

Raffaella PAITA (IV), nel dichiarare di non aver nessun rilievo circa le competenze del candidato proposto dal governo, solleva alcune obiezioni sul piano metodologico. Ricorda come anche l'attuale governo abbia deciso di avallare la procedura di nomina in corso ma che ciò nondimeno occorre sottolineare che è stato scelto un metodo non coerente con lo spirito della riforma delle Autorità di sistema portuale, che prevede formalmente l'intesa con le regioni. Contesta peraltro la posizione del collega Rixi, che ha parlato di un incidente istituzionale, ricordando come la Lega fosse ben presente nel Consiglio dei ministri del 6 agosto. Prende atto quindi che il governo ha deciso di proseguire nella nomina del presidente Mega, ma rileva la necessità di una maggiore coinvolgimento dei territori.

Edoardo RIXI (LEGA) ritiene che con l'audizione dell'assessore della regione Sicilia svoltasi nella giornata odierna la Commissione abbia potuto acquisire ulteriori elementi di conoscenza. In particolare, ritiene sia stato confermato un *vulnus* nella procedura di nomina in corso che non ha visto la presentazione di una

rosa di candidati ma la proposizione da parte del governo di un solo candidato; nel corso in esito alla procedura ad evidenza pubblica, è stato scelto un unico candidato che non ha avuto il consenso di nessuna delle due regioni interessate. Ritiene inoltre che la Corte costituzionale quando si pronuncerà sul ricorso potrebbe invalidare l'istituzione dell'Autorità, creando quindi i presupposti per un nutrito contenzioso anche davanti alla Corte dei conti. Preannuncia pertanto che il gruppo della Lega non parteciperà alla votazione perché ritiene la procedura di nomina viziata e stigmatizza il fatto che la nuova ministra Paola De Micheli non abbia ritenuto di interrompere tale procedimento. Giudica molto gravi le dichiarazioni rese dall'assessore Falcone nell'audizione di oggi; ritiene peraltro che sia risultato evidente che qualsiasi altro candidato che il governo avesse voluto proporre avrebbe avuto l'intesa da parte delle regioni. Ribadisce quindi l'intenzione del gruppo della Lega di non partecipare alla votazione.

Marco SILVESTRONI (FdI), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Rixi, ritiene che nel bando pubblico non siano stati individuati chiari criteri di scelta dei candidati. Stigmatizza quindi la mancata intesa con le regioni coinvolte ed osserva che nella seduta odierna per mantenere il numero legale sono venuti commissari da altre commissioni. Ritiene infine che la responsabilità politica dell'atto di nomina in esame debba essere assunta da parte dei gruppi di maggioranza. Preannuncia quindi che anche il gruppo di Fratelli d'Italia non parteciperà alla votazione prevista.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene innanzitutto opportuno ricordare che la Commissione non debba farsi giudice della legittimità di un procedimento amministrativo ma semplicemente, in questa sede, esprimere un parere sulla proposta di nomina presentata dal Governo.

Si tratta quindi di esprimere un giudizio sul candidato proposto, mentre in altre

sedi si potranno svolgere altri tipi di valutazioni giuridiche, ivi comprese quelle riguardanti la legittimità del procedimento adottato. Ricorda, altresì, che le sostituzioni di alcuni componenti per la votazione di oggi rappresentano un fatto assolutamente normale in tutte le Commissioni.

Elena MACCANTI (LEGA), nel ricordare che il voto della Lega è assolutamente ininfluenza rispetto all'esito della votazione, ribadisce che giudica assai gravi i fatti che sono stati prospettati nelle audizioni del presidente della regione Calabria e dell'assessore della regione Sicilia. Si tratta di fatti gravi dei quali i gruppi di maggioranza si devono assumere oggi la responsabilità politica.

Mauro ROTELLI (FdI), nel concordare sul fatto che la Commissione oggi è chiamata non a valutare la legittimità del procedimento amministrativo ma ad esprimere un parere sulla proposta di nomina, giudica politicamente grave il fatto che le due regioni coinvolte non abbiano ritenuto di aderire alla proposta di nomina in oggetto. Rileva oltretutto come importanti rappresentanti di altri gruppi di maggioranza, che provengono da quelle regioni, oggi non partecipino alla votazione. Conferma quindi che il gruppo di Fratelli d'Italia non parteciperà al voto.

Nicola STUMPO (LeU) desidera precisare che a suo giudizio il tema del dibattito che si sta svolgendo non riguarda tanto la proposta di nomina presentata dal governo quanto la decisione circa l'accorpamento di importanti porti della regione Calabria al porto di Messina mediante l'istituzione dell'Autorità portuale dello Stretto. Tale decisione ha aperto infatti un conflitto evidente. Per tutto il resto vale quindi l'assoluta adeguatezza del curriculum del candidato proposto dal Governo. Ricorda quindi che la commissione oggi è chiamata a votare la persona. Riconosce peraltro l'importanza di un adeguato assetto del sistema delle Autorità portuali e ritiene che le necessarie modifiche a tale

assetto dovrebbero essere assunte dal Governo prima che la Corte costituzionale si pronunci sul ricorso presentato dalla regione Calabria.

Raffaella PAITA (IV) si chiede se sia possibile conoscere quali ministri fossero presenti nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 agosto, seduta nella quale è stata adottata la delibera relativa all'atto di nomina in esame.

Andrea ROMANO alla luce del dibattito fin qui svoltosi ritiene opportuno ricordare che ciascun gruppo ha la facoltà di procedere alle sostituzioni che ritiene opportune e chiede al Presidente Morelli di pronunciarsi al riguardo.

Alessandro MORELLI, *presidente*, conferma la legittimità della procedura sul piano regolamentare.

(I deputati del gruppo della Lega e di Fratelli d'Italia abbandonano l'Aula della Commissione).

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barbutto, Lorenzin, in sostituzione di Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Cardinale, Carinelli, Chiazze, De

Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Gariglio,
Giacomelli, Grippa, Marino, Nobili, Paita,
Sensi, in sostituzione di Pizzetti, Raffa,
Andrea Romano, Paolo Nicolò Romano,

Scagliusi, Serritella, Iovino, in sostituzione
di Spessotto, Stumpo, Tasso, Termini.

La seduta termina alle 15.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 687 Delrio, recante « Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, di:

Corrado Bonifazi, dirigente di ricerca del Centro nazionale delle ricerche (CNR)	70
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)	70

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2155 Gelmini</i>)	70
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 ottobre 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 687 Delrio, recante « Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, di:

Corrado Bonifazi, dirigente di ricerca del Centro nazionale delle ricerche (CNR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.35.

Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 10.45.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2155 Gelmini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che sulla proposta di legge in oggetto si è svolto un ciclo di audizioni

informali, che si è concluso nella mattina odierna.

Comunica che, a seguito di quanto si è convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, svoltasi lo scorso giovedì 10 ottobre, ha rappresentato al Presidente della Camera l'esigenza di rinviare l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in esame, già previsto per lunedì 28 ottobre, alla metà del mese di novembre.

Avverte altresì che è stata assegnata alla XII Commissione, in data 16 ottobre 2019, in sede referente, la proposta di legge C. 2155, d'iniziativa dei deputati Gelmini e altri, recante « Disposizioni concernenti la concessione di un assegno mensile per ogni figlio a carico, per il sostegno della famiglia e della natalità ». Poiché tale proposta di legge verte sulla stessa materia della proposta in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire nella discussione.

Rossana BOLDI (LEGA) annuncia preliminarmente l'imminente presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge sul medesimo argomento di quello della proposta in esame. Esprime soddisfazione per aver proposto un'integrazione del ciclo di audizioni previste nell'ambito del provvedimento in oggetto in quanto le ultime audizioni svolte hanno consentito di avere un'idea più precisa del contesto di riferimento.

Rileva che, per procedere correttamente nell'*iter* della predetta proposta di legge, occorre avere piena consapevolezza di quali saranno le misure in favore della famiglia contenute nella manovra di bilancio, anche alla luce delle numerose dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da esponenti del Governo, che fanno supporre una sovrapposizione tra provvedimenti. Sottolinea, in proposito, che i tempi attualmente previsti per l'esame del prov-

vedimento rischiano di essere inadeguati per poter svolgere il necessario approfondimento.

Manifesta inoltre il dubbio che, viste le notevoli implicazioni di carattere economico della proposta di legge, la Commissione Affari sociali non possa procedere da sola nell'esame in sede referente.

Fabiola BOLOGNA (M5S) rileva come dalle audizioni svolte emerge la necessità di un approfondimento sui costi delle misure che si vogliono adottare, sulle risorse a disposizione nonché sui criteri per la determinazione del reddito familiare. Nel segnalare che occorre effettuare anche una valutazione dell'interazione con il reddito di cittadinanza, ravvisa l'opportunità di prevedere una fase transitoria. Indica poi, quali ulteriori aspetti meritevoli di una riflessione, l'inclusione della presenza di nascituri tra le condizioni per il percepimento dell'assegno e i meccanismi di controllo al fine di evitare che le misure di sostegno vengano percepite in maniera indebita. In conclusione, osserva che la Commissione ha avviato un percorso in maniera corretta ma che occorre sviluppare ancora una discussione approfondita, in ragione della rilevanza dei temi trattati.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ricorda che nella presente legislatura tutte le proposte di legge licenziate dalla Commissione Affari sociali sono state approvate all'unanimità e che un fenomeno analogo si è verificato anche nella passata legislatura. Si dichiara fiero di tale risultato, che dimostra la sensibilità peculiare dei componenti della Commissione, che porta a una convergenza tra i vari gruppi parlamentari, in particolare per quanto riguarda le misure a sostegno delle persone in condizioni di fragilità.

In relazione al provvedimento in discussione, invita ad effettuare un esame approfondito, segnalando che non appare trascurabile il fatto che la proposta di legge era stata calendarizzata su richiesta di un gruppo allora all'opposizione, che ora sostiene l'attuale Governo, e che nel frattempo sono intervenute le dimissioni

di uno dei due relatori, il deputato De Martini, in quanto il suo gruppo di appartenenza è passato all'opposizione. In questo quadro, ritiene necessario aprire un confronto all'interno delle forze di maggioranza per valutare la priorità della proposta in esame.

In particolare, pone l'attenzione sul tema degli oneri finanziari, ricordando che nella passata legislatura le uniche proposte di legge presentate da forze di opposizione che hanno potuto completare il loro *iter* in Commissione erano caratterizzati dalla quasi totale assenza di oneri.

Nel segnalare che, sulla base delle dichiarazioni effettuate e dei documenti finora elaborati, nella prossima manovra di bilancio potranno essere previste risorse per misure di sostegno alla natalità per un importo pari a 600 milioni di euro, rileva che la proposta a prima firma Delrio prevede, solo nel primo anno, la necessità di conseguire risparmi per 3,2 miliardi di euro. Ribadisce, quindi, l'esigenza di una discussione all'interno della maggioranza al fine di scongiurare il rischio di « fughe in avanti ». Sottolinea, quindi, l'esigenza di non comprimere le prerogative del Parlamento, specialmente in relazione a un tema di tale importanza.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in relazione ad alcuni rilievi svolti dalla collega Boldi, riferiti soprattutto all'esigenza di avere chiarimenti dal Governo, fa presente che nel corso della prossima settimana avrà luogo un'altra seduta della Commissione in sede referente alla quale prenderà parte un rappresentante del Governo.

Per quanto concerne, poi, le conseguenze di carattere finanziario, ricorda che la Commissione Bilancio avrà modo di esaminare in maniera approfondita il provvedimento nel corso dell'esame in sede consultiva.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) segnala che le audizioni svolte hanno determinato un mutamento del proprio giudizio su alcuni aspetti della normativa che si vuole introdurre, osservando come un ar-

ticolato all'apparenza semplice sia volto a produrre effetti rilevanti e sicuramente complessi. Al riguardo, invita ad evitare errori causati dalla scelta di voler concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento. Anche sulla base di esperienze recenti, mette in guardia dalla tentazione di indicare obiettivi di facile comunicazione, quale, ad esempio, un contributo di 240 euro per ogni figlio, finendo poi per dover ricorrere a complicati meccanismi di selezione, con controlli spesso inattuabili. Invita pertanto il relatore a proporre, con le modalità che ritiene più opportune, un percorso che consenta di comprendere meglio il contesto economico di riferimento, prima che si apra la fase della presentazione delle proposte emendative. Sottolinea che la Commissione ha bisogno di effettuare ulteriori verifiche tecniche in relazione alle diverse ipotesi di intervento, che potrebbero tenere conto sia degli scaglioni di reddito sia di una diversificazione a seconda del numero di figli.

Segnala, poi, che appare opportuno un coordinamento anche rispetto ad altri interventi di cui si profila l'adozione, quali il riordino delle detrazioni fiscali o i contributi per il pagamento degli asili nido.

Nel ribadire la necessità di una valutazione globale dei vari temi oggetto di interventi normativi collegati tra di loro, osserva che per legiferare in maniera corretta bisogna avere a disposizione tempi adeguati e che l'obiettivo dovrebbe essere quello di offrire un sostegno alla natalità e non quello di creare una nuova misura di contrasto alla povertà. Nel rilevare che un contributo per ogni figlio, a prescindere dal reddito, potrebbe essere impiegato in maniera differenziata dalle famiglie, esprime l'auspicio per cui, volendo prevedere una modulazione per scaglioni di reddito, questi ultimi siano previsti in un numero assai limitato.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ricorda che l'integrazione del ciclo di audizioni è stata determinata soprattutto dall'esigenza di acquisire ulteriori elementi rispetto ad aspetti non sufficientemente chiari. Al ri-

guardo, osserva come le audizioni abbiano evidenziato i possibili rischi connessi all'esercizio di una delega così ampia in materia di sostegno alla natalità, specialmente in assenza di dati certi. Ma, soprattutto, lamenta l'assenza di un chiarimento circa le misure concrete che potranno essere introdotte con la legge di bilancio, osservando che non appare praticabile procedere in maniera « scollegata » nell'esame del testo in discussione. Nel segnalare l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di valutazione, invita le forze di maggioranza a fornire indicazioni sulle modalità di prosecuzione dell'esame, che prevedano anche la comunicazione da parte del Governo degli indirizzi che intende seguire in questa materia.

Nel dichiarare la sua volontà di credere alla buona fede delle forze di maggioranza rispetto all'impegno a intervenire a sostegno della natalità, ribadisce l'esigenza di acquisire i chiarimenti richiesti, anche al fine di fugare ogni timore rispetto alla reale portata della predetta dichiarazione di intenti.

Giuditta PINI (PD) dichiara di voler approfittare di questo momento di discussione per offrire degli elementi di chiarimento rispetto ai dubbi espressi da alcuni colleghi intervenuti in precedenza. Sottolinea che il testo in esame non può rappresentare, in termini assoluti, una soluzione al problema della denatalità in Italia, che è condizionato da una serie di fattori, a partire dal minore numero di donne in età fertile rispetto al passato. A ciò si aggiunge una grande difficoltà a fare figli per le condizioni di vita e di lavoro determinate da politiche risalenti nel tempo. In particolare, le persone che sono nella fascia di età della quale lei stessa fa parte, di età compresa indicativamente tra i 27 e i 40 anni, hanno un'esperienza caratterizzata da un percorso formativo e lavorativo discontinuo, spesso causato da interventi normativi che hanno modificato i corsi di laurea o le tipologie contrattuali, senza avere alcuna garanzia rispetto al sistema pensionistico. Nel complesso, molte scelte politiche recenti sono state

dettate da una visione concentrata sull'immediato e priva di una prospettiva di lungo periodo, in un quadro condizionato dalla preponderanza di personale politico di sesso maschile. Invita, quindi, ad essere consci della realtà di un Paese dove molte donne lavorano in nero, spesso a domicilio con contratti a cottimo, dove il *part-time* in molti casi non è una scelta volontaria, dove la scelta delle donne di avere dei figli è spesso un ostacolo per poter essere assunte, dove esiste un forte divario salariale tra uomini e donne, dove le donne subiscono in molti casi un demansionamento dopo una gravidanza. Rileva che l'assenza di prospettive è ancora più grave per le famiglie di stranieri i cui figli non hanno la certezza di poter ottenere la cittadinanza nemmeno al compimento del diciottesimo anno di età.

Fatte queste premesse, segnala che la proposta presentata dal Partito democratico rappresenta un primo passo per scardinare la situazione attuale, con la finalità di aiutare a superare le difficoltà di accedere ai servizi, senza trascurare il fatto che in molte aree del Paese tali servizi, come ad esempio gli asili, presentano molte lacune. Al fine di evidenziare le difficoltà di tipo culturale rispetto a un'evoluzione della situazione attuale, ricorda che opportunamente per il conseguimento del reddito di cittadinanza è stato previsto l'avvio di un percorso per la ricerca di un lavoro, ma che in molte famiglie ciò ha provocato una situazione di conflitto che ha portato alla rinuncia alla misura di sostegno, pur di evitare lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte delle donne.

In conclusione, richiamando anche l'esperienza spagnola in materia di congedo genitoriale che, attraverso un'equiparazione tra uomo e donna, ha consentito una maggiore consapevolezza da parte dei padri rispetto a cosa significhi avere dei figli, ribadisce che la proposta in discussione non può essere la panacea di tutti i mali ma può rappresentare un passaggio verso un diverso modo di concepire la fruizione di alcuni servizi.

Luca RIZZO NERVO (PD) si associa alle considerazioni della collega Pini, rilevando che il provvedimento in esame non può avere un'ambizione « salvifica » dopo quarant'anni di *deficit* di attenzione da parte della politica verso il tema in discussione. In proposito, giudica già rivoluzionario il passaggio dall'idea di un sostegno alla natalità a quello di un sostegno alla genitorialità. Rileva che la proposta di legge in esame si inserisce all'interno di un percorso che prevede interventi in materia di parità salariale, congedi parentali, equo compenso e riduzione del cuneo fiscale, al fine di restituire potere d'acquisto dei lavoratori. Dichiaro che non deve stupire che vi sia un intreccio tra iniziative parlamentari e del Governo sul tema, segnalando la positività della priorità data alla previsione di misure di sostegno, al fine di colmare un divario con gli altri Paesi europei. Il provvedimento in oggetto, quindi, consente di fissare una cornice di interventi che potranno essere delineati in maniera più puntuale attraverso i decreti legislativi attuativi.

Osserva che le audizioni hanno evidenziato alcune criticità peraltro inevitabili, posto che per la prima volta s'intende perseguire politiche di natura strutturale superando lo strumento dei bonus per specifici scopi. Auspica che in tal modo si avrà un impatto positivo, anche se non risolutivo, sulla possibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro, associata all'opportunità di effettuare un investimento in termini di educazione che possa essere ampiamente ripagato in termini di competenze nell'età adulta. Nel rilevare che i tempi ipotizzati consentono di svolgere un esame approfondito, manifesta disponibilità a un confronto tra i gruppi parlamentari di maggioranza, come richiesto dal collega Baroni. Segnala, in proposito, che anche il Ministro Di Maio, in alcune recenti dichiarazioni, ha affermato la centralità del tema oggetto del provvedimento in discussione. Nel rilevare che la complessità del quadro attuale ha in qualche modo calmierato la richiesta di prestazioni, segnala che occorre perseguire un

obiettivo universalistico, pur all'interno di un quadro realistico. In questo quadro rientra l'inclusione di un sostegno per i figli anche ai lavoratori autonomi, che oramai rappresentano una normalità nel mercato del lavoro. In proposito, lamenta la presenza, nella memoria prodotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, di un richiamo a un nesso fra lavoro autonomo e « sommerso », ricordando che il lavoro autonomo costituisce ormai una realtà diversificata e che per molti giovani rappresenta l'unica possibilità per svolgere un'attività lavorativa.

Evidenzia, inoltre, che con la proposta di legge in discussione si supera la dicotomia tra *welfare* monetario e *welfare* di servizi, segnalando la necessità di sviluppare servizi attualmente carenti, accompagnando i comuni in tale percorso. In conclusione, confermando che a suo avviso il previsto calendario dei lavori della Commissione può essere rispettato, ribadisce che quello che viene compiuto è un primo passo che deve essere perfezionato attraverso l'esercizio della delega.

Lisa NOJA (IV), nel condividere le considerazioni relative al fatto che il provvedimento in esame non può essere chiaramente risolutivo rispetto ai temi della denatalità e della scarsa presenza delle donne nel mondo del lavoro, evidenzia tuttavia l'importanza di adottare norme efficaci, partendo dal tema dirimente di quante risorse sono a disposizione. Osserva che le audizioni svolte hanno evidenziato che in molti casi è possibile effettuare delle scelte rispetto ai percorsi da seguire. In particolare, occorre considerare se al raggiungimento di una certa età sia preferibile erogare l'assegno ai giovani non più a carico in modo da favorirne l'autonomia e superare almeno in parte il divario con altri Paesi europei. Analogamente, anche in materia di disabilità è preferibile immaginare interventi che non costituiscano un limite a una possibile emancipazione. Segnala come anche rispetto a un tema affrontato recentemente dal Parlamento quale il reddito di cittadinanza, un esame più appro-

fondito avrebbe potuto scongiurare le problematiche che si stanno verificando nella fase attuativa. La previsione di una delega non può costituire una giustificazione per il Parlamento per sottrarsi alle proprie responsabilità, dovendo esso indicare principi criteri e direttivi precisi e rigorosi.

Ricorda come ci siano ancora alcuni punti che devono essere chiariti, avendo le audizioni sollevato alcune problematiche di carattere tecnico. Invita, pertanto, a non procedere in maniera troppo affrettata, ricordando che rispetto a certi errori è difficile tornare indietro, in quanto si è in presenza di un obiettivo condiviso rispetto al quale bisogna evitare qualunque spreco di risorse.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), con la premessa che l'assegno unico costituisce uno strumento valido e che il tema appare ampiamente condiviso, come testimoniato anche dalle mozioni approvate su questo tema in Assemblea nel mese di aprile, sulla base degli interventi e delle audizioni svolti evidenzia, a nome del suo gruppo, l'assoluta necessità di conoscere le risorse a disposizione per realizzare la « cornice » degli interventi che si vogliono perseguire. Nel rilevare che le numerose dichiarazioni

effettuate in questi giorni da esponenti della maggioranza appaiono contraddittorie, ribadisce che il tema delle risorse finanziarie, considerato sia in relazione alla loro provenienza che alla loro destinazione, appare imprescindibile. Evidenzia che, più che un'operazione di riordino o di sostegno al reddito, per la Lega l'obiettivo è quello di realizzare politiche per la famiglia veramente efficaci, rispetto al quale un primo è già compiuto nei mesi scorsi con l'approvazione delle predette mozioni.

Non è pensabile, a suo avviso, che Parlamento e Governo procedano separatamente su uno stesso argomento senza che ciò si risolva in una perdita di tempo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	76
---	-----------

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

Giovedì 17 ottobre 2019. — Coordinatore: BARTOLOZZI (FI).

Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 13.50.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera <i>b</i>), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche nelle materie di sua competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	36
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di <i>status</i> e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella (<i>Esame e rinvio</i>)	37
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	44

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Atto n. 117 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	45
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	49

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di una delegazione di rappresentanti dei popoli indigeni dell'Amazzonia (*Svolgimento e conclusione*) 51

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 52

5-02929 Valentini: Sulla sede del consolato onorario francese a Ventimiglia 52

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 55

5-02930 Formentini: Sugli accordi bilaterali in materia energetica tra Italia e Paesi dell'area Eastmed 52

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 56

5-02931 Cabras: Sull'impegno anche in sede europea per il superamento della crisi tra Governo centrale spagnolo e Governo regionale catalano 53

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 57

5-02932 Delmastro delle Vedove: Sul negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea .. 53

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 58

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sull'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione di una delegazione della Commissione Parlamentare per il Futuro della Repubblica di Finlandia (*Svolgimento e conclusione*) 54

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 60

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 118 60

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 780 Caso, recante modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

Audizione di rappresentanti di Federcarrozzieri 65

Audizione di rappresentanti dell'Associazione MÒ BAST 65

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità della Regione Siciliana, Marco Falcone, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Mario Mega a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto (nomina n. 33) 66

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Paolo Mario Mega a presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto. Nomina n. 33 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
--	----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 687 Delrio, recante « Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, di:	
Corrado Bonifazi, dirigente di ricerca del Centro nazionale delle ricerche (CNR)	70
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)	70

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2155 Gelmini</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	76
--	----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0078700